



COMUNICATO UFFICIALE N. 320 DEL 24 NOVEMBRE 2025

Consiglio federale n.4 – riunione del 24 novembre 2025

DELIBERA N.151/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la normativa vigente in materia di società sportive professionalistiche;

visto l'art. 59 dello Statuto Federale a tenore del quale, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, le Affiliate professionalistiche, sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.P. che per tali compiti si avvale di una apposita Commissione denominata Commissione Tecnica di Controllo – Com.Te.C.;

visto l'art.32 comma 2 lett. gg) dello Statuto Federale a tenore del quale il Consiglio Federale assume i provvedimenti nei confronti delle società affiliate sulla base delle segnalazioni ricevute dalla Com.Te.C;

visto il Manuale per la concessione della Licenza Nazionale Professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato Professionistico 2025/2026, approvato con deliberazione n.88/2025 assunta dal Presidente federale il 30 aprile 2025;

visto l'art.13-bis del D.lgs.36/2021 e s.m.i. con il quale è stata istituita la *"Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionalistiche"* con le funzioni e i compiti ivi stabiliti;

visto il comma 9 dell'art.13bis del D. Lgs. 36/2021 a tenore del quale *"sino alla data di insediamento della Commissione, sono fatti salvi gli atti posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli organismi di controllo istituiti dalle federazioni e preposti a garantire la regolarità delle iscrizioni ai rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima data, cessano di operare"*;

vista la Convenzione stipulata ai sensi del comma 8 dell'art.13bis D.Lgs 36/2021 tra la Commissione e la Federazione Italiana Pallacanestro, nonché i relativi allegati, in forza della quale, *"dal giorno dell'insediamento della Commissione, come prevede il comma 9 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, cesserà a ogni effetto di operare la Commissione Tecnica di controllo – COM.TE.C, Organismo Tecnico attualmente istituito presso la FIP per le Società di pallacanestro professionalistica. Dalla stessa data ogni riferimento alla COM.TE.C contenuto nella normativa federale deve intendersi riferito alla Commissione. (...) "Nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui alle lett. A), B) e C) della Premessa, la Commissione esamina a) la documentazione trasmessa dalle Società ai fini dell'effettuazione dei controlli periodici sull'equilibrio economico-finanziario delle Società e sul rispetto dei principi di corretta gestione previsti dalla normativa federale. Gli esiti dei controlli devono essere trasmessi via Pec alla Segreteria Generale della Federazione entro i termini attualmente previsti per la FIP dalla normativa federale come riportati nell'Allegato B" (...);*

ritenuto che la Commissione si è insediata in data 01 ottobre 2025;

- visto l'estratto del Verbale di adunanza della Commissione del 27.10.2025 trasmesso con i relativi allegati in pari data alla Segreteria Generale della FIP, recante *“Verifica degli adempimenti periodici previsti per le società professionalistiche scadenza del 16 ottobre 2025”* nel quale si rappresenta che, *“Con riferimento ai seguenti adempimenti previsti per le società professionalistiche affiliate alla F.I.P., aventi scadenza al 16 ottobre 2025: pagamento ai tesserati degli emolumenti netti dovuti per la mensilità di luglio e agosto 2025 e dei relativi versamenti delle ritenute Irpef e contributi Inps e del Fondo di fine carriera, così come prescritto nella sezione 10.13 e 10.14 del manuale per la concessione della licenza nazionale e condizioni di permanenza nel campionato professionalistico 2025/2026 dall'esame delle relazioni dell'unità di controllo e vigilanza, la Commissione ha riscontrato l'assolvimento formale, entro il termine del 16 ottobre 2025, degli adempimenti previsti dalla citata disposizione federale per tutte le società di Serie A ad eccezione della società Trapani Shark s.r.l. Con riferimento alla società Trapani Shark S.r.l. (all.1) la Commissione ha riscontrato che la stessa: non ha effettuato il versamento della IV rata in scadenza entro la mensilità di agosto 2025 relativa al Processo verbale di contraddittorio stipulato con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani - in data 29 maggio 2025 per un importo complessivo pari a circa Euro 120.969,37; Si precisa che tale accordo è stato sottoscritto per definire lo schema d'atto numero TY9CR3S00072/2025 emesso dalla stessa Agenzia delle Entrate.”*;
- ritenuto che la Commissione *“preso atto di quanto sopra (...) ha deliberato di trasmettere gli atti alla FIP per gli adempimenti di competenza”*;
- vista la nota Prot. n. 85/2025 a firma del Presidente della Commissione, trasmessa alla Segreteria Generale della FIP il 21.11.2025, con la quale si fa seguito alla *“precedente comunicazione inoltrata con posta certificata del 27 ottobre 2025, relativa alla Società Trapani Shark S.r.l., per trasmettere la documentazione aggiuntiva riguardante l'atto di recupero N. TY9CR3S00175 2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito della decadenza dell'accordo sottoscritto dalla Società in data 29/05/2025”*;
- preso atto dell'atto di recupero N. TY9CR3S00175 2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate trasmesso unitamente alla citata Nota della Commissione, dal quale risulta che *“In data 29/05/2025 (...) la società manifestava la volontà di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 e 13 bis del D.Lgs. 472/97 al fine di definire lo schema di atto in questione. In particolare, la stessa si impegnava a versare in cinque tranches mensili (dal 30/05/2025 al 30/09/2025) quanto dovuto (imposta, interessi e sanzioni). L'Ufficio prendeva atto di quanto dichiarato dalla società.”* e che *“come si evince dalla seguente tabella, la società contrariamente agli impegni assunti, non ha, ad oggi, estinto il debito erariale”* avendo provveduto a pagare il 30.05.2025 il rateo con scadenza il 31.05.2025, il 7.07.2025 e il 10.07.2025 il rateo con scadenza al 30.06.2025, il 31.08.2025 e il 01.09.2025 il rateo con scadenza al 30.07.2025;
- ritenuto che la documentazione trasmessa il 21.11.2025 conferma l'inadempimento della società al pagamento della IV rata in scadenza entro la mensilità di agosto 2025 relativa al Processo verbale di contraddittorio stipulato con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani - in data 29 maggio 2025, rilevato dalla Commissione come da estratto del Verbale di adunanza del 27.10.2025;
- vista la Sez. 10.14 del Manuale, a tenore della quale *“Quanto alle Ritenute, Contributi previdenziali e Fondo Fine Rapporto, le Società Sportive devono documentare alla FIP – Com.Te.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del: a) primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati; b) secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e*

per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati; c) terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati; d) quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati; e) quinto bimestre e sesto bimestre: le Società Sportive devono documentare alla Com.Te.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro i termini stabiliti dal presente Manuale, l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile); f) sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati.

In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le Società Sportive devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. Le ritenute IRPEF ed i contributi INPS devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla Società Sportive al momento dell'iscrizione al Campionato.

Le Società Sportive secondo le modalità e le date fissate dalla FIP dovranno depositare idonea attestazione di regolarità contributiva rilasciati dai competenti Enti Previdenziali.”;

ritenuto

che sulla base delle verifiche effettuate dalla Commissione, di cui alla segnalazione del 27.10.2025, e relativi allegati, la società Trapani Shark s.r.l. (Cod. FIP 050927) risulta essere inadempiente alle prescrizioni di cui alla Sez. 10.14 del Manuale, non avendo provveduto, al versamento della IV rata in scadenza entro il mese di agosto 2025, del piano di rateizzo indicato nel Processo verbale di contraddittorio stipulato con l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Trapani- in data 29 maggio 2025 per un importo complessivo pari a circa Euro 120.969,37 sottoscritto per definire lo schema d'atto numero TY9CR3S00072/2025 emesso dalla stessa Agenzia delle Entrate;

vista

la Sez. 11 comma 5 Lettera B del Manuale ove si prevede che, per tali inadempimenti, il Consiglio Federale, dietro segnalazione della Com.Te.C – ora della Commissione- applica alla società la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per ogni singolo inadempimento *“oltre al divieto di provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società Sportiva, corredata dai documenti da cui risulti il regolare versamento dei tributi e competenze omesse”* e che *“per le inadempienze per le quali è previsto il deposito delle attestazioni nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 28 febbraio dell'anno successivo, la penalizzazione si applica per essere scontata nella Stagione Sportiva 2025/2026”*;

considerato

che nei confronti di Trapani Shark s.r.l. (Cod. FIP 050927) è stato segnalato un singolo inadempimento, per il quale va pertanto applicata la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione corrente 2025/2026, oltre al divieto di provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori;

DELIBERA

di applicare nei confronti della Società Trapani Shark s.r.l. (Cod. FIP 050927) la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel massimo campionato a cui la Società partecipa nell'anno sportivo 2025/2026, oltre al divieto di provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori.

DELIBERA N.152/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

sentita la relazione del Segretario Generale con la quale rende noto che il Presidente CIA del Comitato Regionale Lombardia ed il Delegato CIA della provincia di Milano hanno svolto atti non conformi ai Regolamenti federali tali da determinare la rimozione dalla posizione federale con effetto immediato;

sentita altresì la relazione del signor Germano Foglieni, regolarmente invitato in occasione della odierna seduta, che in qualità di responsabile ufficio gare del Comitato Regionale, dopo aver confermato quanto relazionato dal Segretario Generale, comunica che il Presidente CIA del Comitato Regionale Lombardia ed il Delegato CIA della provincia di Milano sono stati ufficialmente sfiduciati dal Consiglio direttivo del Comitato Regionale Lombardia;

ritenuto ad esito delle relazioni ascoltate, di dover rimuovere, con effetto immediato, i signori Matteo Boninsegna e Marco Barbiero rispettivamente dall'incarico di Presidente CIA del Comitato Regionale Lombardia e di Delegato CIA della provincia di Milano e procedere alla nomina di un commissario Straordinario CIA che garantisca il regolarmente svolgimento dell'attività del Comitato arbitrale territoriale;

DELIBERA

- di rimuovere, con effetto immediato, i signori Matteo Boninsegna e Marco Barbiero rispettivamente dall'incarico di Presidente CIA del Comitato Regionale Lombardia e di Delegato CIA della provincia di Milano;
- di dare mandato al Presidente federale di provvedere alla nomina di un Commissario Straordinario CIA che garantisca il regolarmente svolgimento dell'attività del Comitato arbitrale territoriale

DELIBERA N.153/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.21/2025, assunta dal Presidente federale in data 9 Ottobre 2025, con la quale sono state stabilite le scadenze, a carico delle Società partecipanti al Campionato di Serie A maschile a.s.2025/2026, per il deposito presso il cloud federale dei documenti previsti dal Manuale per la concessione della Licenza Nazionale professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato professionistico a.s.2025/2026.

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 21/2025 assunta dal Presidente federale in data 9 Ottobre 2025.

DELIBERA N.154/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.35/2025 assunta dal Presidente federale in data 31 Ottobre 2025 con la quale, accogliendo una proposta di Lega Basket Serie A, sono state concesse alcune specifiche deroghe alla Società Trapani Shark (cod. Fip. 050927) per la partecipazione alla Next Gen Cup 2025-2026.

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 35/2025 assunta dal Presidente federale in data 31 Ottobre 2025.

DELIBERA N.155/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.107/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD ORLANDINA CAPO D'ORLANDO (cod FIP 055855) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FILLOY PABLO GERMAN /SS ORLANDINA CAPO D'ORLANDO (fasc.8 2025/26);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società SSD ORLANDINA CAPO D'ORLANDO (cod.FIP 055855) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia FILLOY PABLO GERMAN /SS ORLANDINA CAPO D'ORLANDO (fasc.8 2025/26).

DELIBERA N.156/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.108/2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD ORLANDINA CAPO D'ORLANDO (cod. FIP 055855) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DI TRANI SIMONE /SS ORLANDINA CAPO D'ORLANDO (fasc.9 2025/26);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società SSD ORLANDINA CAPO D'ORLANDO (cod FIP 055855) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia DI TRANI SIMONE (fasc.9 2025/26).

DELIBERA N.157/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MARANI CARLO /ANDREA COSTA IMOLA (fasc.31 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura MARANI CARLO/A. COSTA IMOLA (fasc.31 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.158/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VECCHI FEDERICO/A. COSTA IMOLA (fasc.39 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura VECCHI FEDERICO/A. COSTA IMOLA/ (fasc.39 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.159/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura TONIATO LUCA/A. COSTA IMOLA (fasc.44 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura TONIATO LUCA/A. COSTA IMOLA (fasc.44 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.160/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura E.N. DIARRA THIOUNE/A. COSTA IMOLA (fasc.53 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura E.N. DIARRA THIOUNE/A. COSTA IMOLA / (fasc.53 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.161/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FILIPPINI GIACOMO /A. COSTA IMOLA (fasc.57 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura FILIPPINI GIACOMO/A. COSTA IMOLA/ (fasc.57 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.162/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura JASAREVIC BENJAMIN/SVINCOLATI ASD (fasc.5 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura JASAREVIC BENJAMIN/SVINCOLATI ASD (fasc.5 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.163/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ODIGIE GIFT/SVINCOLATI ASD (fasc.6 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura ODIGIE GIFT/SVINCOLATI ASD (fasc.6 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.164/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DI BIASO VINCENZO /SVINCOLATI ASD (fasc.18 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura DI BIASO VINCENZO /SVINCOLATI ASD (fasc.18 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.165/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura QUARTA SIMONE/SVINCOLATI ASD (fasc.48 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura QUARTA SIMONE /SVINCOLATI ASD (fasc.48 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.166/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società TRAPANI SHARK SRL (cod. FIP 050927) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SBEZZI RICCARDO / TRAPANI SHARK SRL (fasc.37 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società TRAPANI SHARK SRL (cod. FIP 050927) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura SBEZZI RICCARDO / TRAPANI SHARK SRL (fasc.37 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.167/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società TRAPANI SHARK SRL (cod. FIP 050927) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SOLINA SERGIO/ TRAPANI SHARK SRL (fasc.38 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società TRAPANI SHARK SRL (cod. FIP 050927) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura SOLINA SERGIO / TRAPANI SHARK SRL (fasc.38 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.168/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VISONE MARIA/ASD PALL.VIGARANO 2008 (fasc.49 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura VISONE MARIA/ASD PALL.VIGARANO 2008 (fasc.49 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.169/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura NIKOLOVA KIRILLOVA/ASD PALL.VIGARANO 2008 (fasc.50 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura NIKOLOVA KIRILLOVA/ASD PALL.VIGARANO 2008 (fasc.50 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.170/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura REANI LAURA/ASD PALL.VIGARANO 2008 (fasc.51 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura REANI LAURA/ASD PALL.VIGARANO 2008(fasc.51 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.171/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (cod. FIP 052228) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DI BIASO VINCENZO /ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (fasc.27 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (cod. FIP 052228) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura DI BIASO VINCENZO/ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (fasc.27 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.172/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (cod. FIP 052228) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CORONA VINCENZO /ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (fasc.34 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (cod. FIP 052228) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura CORONA VINCENZO /ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (fasc.34 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.173/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società TERAMO A SPICCHI SSD ARL (cod. FIP 055528) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CAROE' FEDERICO/TERAMO A SPICCHI SSD ARL (fasc.17 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società TERAMO A SPICCHI SSD ARL (cod. FIP 055528) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura CAROE' FEDERICO/TERAMO A SPICCHI SSD ARL (fasc.17 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.174/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società TERAMO A SPICCHI SSD ARL (cod. FIP 055528) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PERAZZETTI MARCELLO/TERAMO A SPICCHI SSD ARL (fasc.22 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società TERAMO A SPICCHI SSD ARL (cod. FIP 055528) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura PERAZZETTI MARCELLO/TERAMO A SPICCHI SSD ARL (fasc.22 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.175/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD CASTANEA BASKET 2010 (cod. FIP 052465) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SBEZZI RICCARDO/ASD CASTANEA BASKET 2010 (fasc.36 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD CASTANEA BASKET 2010 (cod. FIP 052465) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura SBEZZI RICCARDO/ASD CASTANEA BASKET 2010 (fasc.36 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.176/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD CASTANEA BASKET 2010 (cod. FIP 052465) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VALENTE SAMUELE/ASD CASTANEA BASKET 2010 (fasc.40 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD CASTANEA BASKET 2010 (cod. FIP 052465) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura VALENTE SAMUELE/ASD CASTANEA BASKET 2010 (fasc.40 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.177/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD BASKET FEMM. VARESE(cod. FIP 036138) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SANSOTTERA GAIA/ASD BASKET FEMM.VARESE (fasc.7 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD BASKET FEMM.VARESE (cod. FIP 036138) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura SANSOTTERA GAIA/ASD BASKET FEMM.VARESE (fasc.7 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.178/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società POL.ASD CANUSIUM BASKET (cod. FIP 054836) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura STIPE JELIC/POL.ASD CANUSIUM BASKET (fasc.56 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società POL.ASD CANUSIUM BASKET (cod. FIP 054836) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura STIPE JELIC/POL.ASD CANUSIUM BASKET (fasc.56 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.179/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ROSETO ACADEMY SSD ARL (cod. FIP 054813) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VIS 2008 A.S. DIL/ROSETO ACADEMY SSD ARL (fasc.35 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ROSETO ACADEMY SSD ARL (cod. FIP 054813) fissando il termine del 19 dicembre 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura VIS 2008 A.S. DIL/ROSETO ACADEMY SSD ARL (fasc.35 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.180/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.28/2025, assunta dal Presidente federale in data 22 ottobre 2025 in C.U. n. 206, con la quale ha approvato, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, la modifica dell'articolo 146 del Regolamento Organico;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

ritenuto di dovere emendare, in sede di ratifica, il testo del comma 3 e del comma 6 dell'art.146 approvato con la delibera presidenziale al fine di uniformare la durata degli incarichi e nella parte in cui fa riferimento al Regolamento Esecutivo in quanto alla disciplina relativa ai controlli esercitati dalla Comtec, in quanto tale testo regolamentare, *in parte qua*, non è più in vigore.

DELIBERA

- di ratificare la delibera n. 28/2025, assunta dal Presidente federale in data 22 ottobre 2025
- di emendare il testo del comma 3 e del comma 6 dell'art.146 approvato con la delibera presidenziale come di seguito riportato:

Art. 146 - La Commissione Tecnica di Controllo

Omissis

3. Il Segretario Generale della FIP garantisce il regolare funzionamento della Comtec e le assicura i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria, retta e coordinata da un dottore commercialista esperto nelle materie di cui al comma 2 e nominato dal Consiglio federale per un quadriennio ~~olimpico~~ su designazione della Comtec, nonché attraverso la messa a disposizione di un numero sufficiente di ispettori iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti o degli esperti contabili, nominati dal Consiglio federale su designazione dalla Comtec.

Omissis

6. La sede della Comtec è stabilita presso la FIP. Le procedure riguardanti le attività della Comtec sono disciplinate ~~nel Regolamento Esecutivo e nei Manuali per la concessione delle licenze approvati annualmente dal Consiglio Federale.~~

DELIBERA N.181/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art.11 del D.L.n.36/2021 e s.m.i. nel testo attualmente vigente;

preso atto che l'incompatibilità prevista dalla predetta norma di legge, che nel testo originario era estesa a tutti gli amministratori delle società sportive, è stata ristretta al solo Presidente;

ravvisata la necessità di provvedere ad aggiornare il Regolamento Organico ed in particolare l'art.150 che disciplina le incompatibilità per adeguarlo alla disposizione normativa attualmente vigente;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, l'art. 150 del Regolamento Organico come di seguito indicato:

Art.150 - Le Società

1. Con il termine generico di Società Affiliate si intendono le Società e le Associazioni sportive che, intendono praticare lo sport della pallacanestro nell'ambito federale.
2. Per praticare lo sport della pallacanestro in ambito federale le società sportive devono ottenere l'affiliazione alla F.I.P.
3. L'affiliazione è deliberata dal Consiglio Federale, e da essa sorgono in capo alle Società sportive i diritti e gli obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali.
4. Le società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionalistiche, per ottenere l'affiliazione alla FIP, devono essere organizzate nelle forme rispettivamente previste dal D. Lgs. N.36/2021 e s.m.i.
5. Le Società, i loro Soci e gli Amministratori non possono effettuare finanziamenti a favore di Società partecipanti allo stesso Campionato od al Campionato immediatamente superiore od inferiore.
6. E' fatto divieto ai Presidenti agli amministratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FIP.
7. Le Società dilettantistiche, oltre al rispetto delle regole previste dal Codice Civile a seconda della forma giuridica prescelta, dovranno in ogni caso prevedere nei loro atti costitutivi e statuti che siano rispettati i principi indicati all'art.7 del D. Lgs. n.36/2021 e s.m.i.
8. Le Società professionalistiche, oltre al rispetto delle regole previste dal Codice Civile a seconda della forma giuridica prescelta, dovranno conformare i propri atti costitutivi e i propri statuti alle disposizioni di cui agli artt.13 e 14 del D.lgs n.36/2021 e s.m.i.

DELIBERA N.182/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art.13bis del D.L.n.36/2021 e s.m.i. con il quale è stata istituita la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionalistiche, che si è insediata il 1° ottobre 2025;

visto il comma 8 dell'art.13bis del D.Lgs 36/21 e s.m.i. a tenore del quale *"Le Federazioni sportive nazionali adeguano i propri statuti e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo a carico delle società sportive l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni."*;

ravvisata la necessità di provvedere ad aggiornare il Regolamento Esecutivo Settore Professionalistico per adeguarlo alla disciplina normativa in vigore, modificando il testo degli articoli 20 e 21;

ritenuto opportuno abrogare la disciplina contenuta agli articoli 22, 23 24 e 25 del Regolamento Esecutivo Settore Professionalistico i quali contengono la disciplina relativa agli adempimenti a carico delle società e le relative sanzioni, già disciplinati nel Manuale per la concessione della licenza di Serie A, al quale esplicitamente fa rinvio l'art.21 del medesimo Regolamento;

ritenuto, altresì di dover numerare la rubrica degli articoli 26 e 27;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, gli articoli 20, 21 e di abrogare gli articoli 22,23,24,25 nonché di numerare la rubrica degli articoli 26 e 27 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico, come di seguito indicato:

Art.20 Controlli sulle Affiliate professionistiche

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.59 comma 2 dello Statuto Federale, le Affiliate Professionistiche, sono soggette ai controlli per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario, finalizzati alla concessione della licenza Nazionale ed alla permanenza nel Campionato professionistico di pallacanestro.
2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati dalla "Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche", di seguito denominata "Commissione Indipendente", istituita ai sensi dell'art.13 bis del D.Lgs. n.36/2021, che ne stabilisce altresì le funzioni.

Art.2021 Obblighi contabili delle Affiliate professionistiche- Obblighi delle Affiliate Professionistiche

1. La disciplina relativa ai controlli di cui all'art.20 è fissata annualmente dal Consiglio Federale nel Manuale per la concessione della Licenza Professionisti, di seguito denominato Manuale.
2. Ai fini dei controlli di cui all'art. 20, le Affiliate Professionistiche sono obbligate ad inviare alla Commissione Indipendente i documenti e le informazioni indicati nel Manuale secondo i termini e le modalità ivi stabilite nonché ogni altro documento o informazione richiesto dalla Commissione Indipendente.
La Commissione Indipendente può altresì effettuare attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società.
3. 1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge, utilizzando il piano dei conti idoneo sia alla redazione del bilancio d'esercizio sia a consentire alla Commissione Indipendente Comtec stessa i controlli periodici sull'equilibrio economico-finanziario.
4. 2. Il bilancio delle Società appartenenti alla Lega di Serie A deve essere sottoposto alla revisione di una Società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. 3. La situazione economica patrimoniale riferita alla data del 31 marzo di ogni anno ed utilizzata anche in sede di ammissione al Campionato di Serie A deve essere sottoposta alla revisione di una Società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il rilascio di una "limitedreview".

Art. 21 Obbligo di informativa periodica alla Comtec (del. n.371/2018 C.F. 11/05/2018).

A. Bilancio di esercizio.

1. Le società, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono far pervenire alla Comtec copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente:
 - a) alla relazione sulla gestione,
 - b) alla relazione del collegio sindacale,
 - c) alla relazione contenente il giudizio del revisore o della società di revisione,
 - d) al verbale di approvazione,
 - e) alla dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile.
2. Gli obblighi di cui al precedente comma si applicano anche in caso di mancata approvazione del bilancio con riferimento alle risultanze del progetto dello stesso redatto dagli amministratori con i criteri previsti per la

redazione del bilancio dagli artt. 2423 e seguenti del Codice civile. Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione dovrà essere fatto pervenire alla Comtec il relativo verbale, comprensivo del bilancio effettivamente approvato.

3. Non è consentita l'adozione del bilancio in forma abbreviata.

B. Bilancio e Relazione semestrale.

4. Le Società, entro due mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono far pervenire alla Comtec copia di un bilancio semestrale, di una relazione degli amministratori sul medesimo corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale e la relazione contenente il giudizio del revisore contabile o della società di revisione, unitamente ad una dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile.

5. I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove se ne verifichino i presupposti.

6. Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili devono figurare quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

7. Le note esplicative ed integrative devono:

a) contenere ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico e indicare i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato;

b) consentire un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente;

c) indicare i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.

C. Rapporto Ricavi/Indebitamento

8. Le società, oltre la documentazione prevista nei precedenti paragrafi A e B entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, devono far pervenire alla Comtec, sulla base di una situazione economica e patrimoniale trimestrale di competenza e riferita agli elementi risultanti dalle scritture contabili, il prospetto RI con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base di quanto previsto al successivo comma 9 e seguenti.

9. Per la determinazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, la verifica del parametro è effettuata sulla base dei seguenti ricavi relativi all'ultimo bilancio approvato:

a) gli incassi lordi da gare, compresi gli abbonamenti ed i proventi da sponsorizzazioni;

b) i proventi derivanti dalle convenzioni individuali o collettive con Enti e società radio-televisive o altri relativi ad operazioni di pubblicità e concessioni varie ovvero derivanti dalla partecipazione a competizioni internazionali;

c) i ricavi, comprensivi delle plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei giocatori (ivi compresi i premi di valorizzazione) al netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo; ad essi devono essere aggiunti tutti gli altri ricavi derivanti dall'attività sportiva e da eventuali contributi dei soci.

10. L'indebitamento corrente da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per debiti infruttiferi e postergati verso soci. I debiti verso l'Eario sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell'insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l'Eario e/o verso gli Enti Previdenziali, la FIP può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del parametro. I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci "Disponibilità liquide" e "Altri titoli". È vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti. La FIP può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva per i debiti finanziari verso Istituti di Credito a lungo termine nonché per quelli assunti per investimenti patrimoniali in immobili e/o partecipazioni di controllo in società immobiliari da utilizzare direttamente per l'esercizio dell'attività sportiva. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata, siccome prevista da norme di

legge o contrattuali. Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento ultrannuali, la FIP può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva.

11. Sono compresi nell'indebitamento corrente, se passivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei giocatori, mentre i medesimi saldi finanziari, se attivi, sono portati a riduzione dell'indebitamento solamente se derivanti da operazioni di trasferimento tra società italiane, con esclusione pertanto dei crediti derivanti dalle operazioni di trasferimento effettuate con società estere, salvo che la certezza ed esigibilità di questi ultimi crediti sia certificata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

D. Indicatore di Liquidità

12. L'indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC). Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla FIP:

a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti settore specifico e Crediti verso altri;

b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Accconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti settore specifico e Altri debiti. L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate;

E. Indicatore del Costo del lavoro Allargato

13. L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto Costo del Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli aggregati di seguito riportati.

a) Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei giocatori e delle quote di ammortamento relative ai costi del settore giovanile già capitalizzati, i costi sostenuti per il pagamento dei diritti d'immagine, scouting e procuratori;

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Preventi da sponsorizzazioni, Preventi pubblicitari, Preventi commerciali e royalties, Preventi da cessione diritti televisivi, Preventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni giocatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri preventi da gestione giocatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei giocatori al netto delle relative Minusvalenze. Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dalle situazioni intermedie, mentre i Ricavi sono desunti dai valori scaturiti dall'ultimo bilancio d'esercizio approvati.

14. Le società devono depositare presso la Comtec, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui alle lettere C, D, E contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati. Le sole società neopromosse in Serie A sono esonerate dal deposito dei suddetti indicatori di controllo, calcolati sul bilancio d'esercizio al 30 giugno della stagione sportiva in cui la società militava nel Campionato di Serie A2.

15. Se alla data del 31 dicembre o 30 al giugno di ciascun anno il bilancio dell'esercizio precedente non fosse stato ancora approvato, ai fini del calcolo del rapporto si terrà

conto dei ricavi risultanti dal prospetto RI calcolato sulla base delle indicazioni di cui al successivo comma.

16. Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia ancora stato approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, i prospetti di cui alla lettera C, D, E dovranno essere redatti sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell'esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In tal caso, le società devono far pervenire alla Comtec:

a) i prospetti di cui alla lettera C, D, E con l'indicazione dei rapporti redatti sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;

b) i prospetti di cui alla lettera C, D, E con l'indicazione dei rapporti redatti sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.

17. Le Società devono depositare presso la Comtec, entro il 31 maggio di ciascun anno, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui alla lettera C, D, E contestualmente al deposito della situazione economico patrimoniale intermedia al 31 marzo, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ("limited review").

18. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

19. La misura dei coefficienti dei parametri di controllo, le eventuali nuove date di deposito dei documenti richiesti dal vigente regolamento nonché il coefficiente percentuale da adottarsi di cui al successivo comma 30, vengono stabiliti annualmente dal Consiglio federale su proposta della Comtec entro la data di inizio del Campionato.

20. Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti correnti intestati alla società.

F Deposito attestazioni emolumenti

21. Le Società professionalistiche, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun bimestre, secondo le modalità stabilite dalla FIP devono depositare presso la Comtec idonea documentazione, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti maturati nel bimestre di riferimento nei confronti di tutti i giocatori e allenatori tesserati con contratti depositati presso la Lega competente. In particolare:

– primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;

– secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;

– terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;

– quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;

– quinto bimestre. Le Società devono documentare alla Comtec, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro i termini fissati dalla delibera di Ammissione al Campionato di Serie A, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile);

– sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati.

22. Entro i termini sopra indicati le Società dovranno depositare idonee liberatorie predisposte secondo le indicazioni rilasciate dalla FIP e debitamente sottoscritte dai giocatori ed allenatori tesserati.

~~23. In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Comtec la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.~~

~~24. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.~~

~~25. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati in sede di sottoscrizione del contratto.~~

G Ritenute e Contributi

~~26. Le società devono documentare alla FIP Comtec, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati; secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati; terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati; quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati; quinto bimestre. Le Società devono documentare alla Comtec, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro i termini stabiliti dalla delibera di Ammissione al Campionato Professionistico di Serie A, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Rapporto, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile); sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati.~~

~~27. In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Comtec, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute.~~

~~In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Comtec la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.~~

~~28. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al Campionato.~~

~~29. Le Società secondo le modalità e le date fissate dalla FIP dovranno depositare idonea attestazione di regolarità contributiva rilasciati dai competenti Enti Previdenziali.~~

H Verifica pagamenti Diritti immagine giocatori ceduti a società terze

~~30. Le Società professionalistiche, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun bimestre, devono depositare presso la Comtec idonea documentazione, attestante l'avvenuto pagamento delle competenze riconosciute a Società terze, anche di diritto estero, titolari di eventuali diritti appartenenti ai giocatori. Il contratto o scrittura privata attestante l'eventuale acquisizione di eventuali diritti di proprietà del giocatore dovrà essere depositato presso la Lega e la FIP entro il termine di avvenuto tesseramento del giocatore e/o allenatori. La FIP può inoltre prevedere che il compenso da riconoscere alla eventuale Società terza già titolare di un qualsiasi diritto appartenente al giocatore non ecceda una determinata percentuale del totale delle retribuzioni lorde risultanti dal contratto regolarmente depositato presso la Lega competente.~~

~~31. Le Società secondo le modalità e le date fissate dalla FIP dovranno depositare idonea attestazione di avvenuto pagamento delle spettanze riconosciute a Società terze.~~

Art. 22 Obbligo di informativa continua alla Comtec (del. n.371/2018 C.F. 11/05/2018)

1. I componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società professionistiche hanno l'obbligo di informare senza indugio la Comtec di tutti gli atti o i fatti, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della società o una violazione delle norme di legge e delle norme federali; ovvero avere effetti negativi di rilievo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società o pregiudicarne la continuità dell'impresa.

Art. 23 Ispezioni e controlli (del. n.512 C.F. 25/06/2015 – del. 97 P.F. 30/06/2015 del. n.371/2018 C.F.11/05/2018)

1. La Comtec può ordinare ispezioni presso le società e richiedere direttamente a esse la trasmissione e l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari. Inoltre, la Comtec può convocare i componenti degli organi amministrativi e/o di controllo delle società professionistiche o i loro dirigenti per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle stesse.

2. Le attività di ispezione sono effettuate dagli Ispettori iscritti nell'apposito elenco federale e nominati dal Consiglio federale, su designazione della Comtec, tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Gli Ispettori, su delega della Comtec, hanno il potere di accesso, esame ed estrazione di copia della documentazione contabile e amministrativa delle società professionistiche.

3. Di ciascuna ispezione l'Ispettore o gli Ispettori delegati redigono apposito verbale che viene trasmesso in originale alla Segreteria della Comtec unitamente alla documentazione estratta e alla relazione d'accompagno.

4. L'intervento della Comtec può altresì essere richiesto dal Presidente Federale ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno.

Art. 24 Provvedimenti della Comtec (del. n.371/2018 C.F. 11/05/2018)

1. Le attività Ispettive e di verifica della Comtec si concludono con le delibere che vengono sottoposte al Consiglio federale.

2. Qualora la Comtec accerti a carico di una società professionistica la violazione delle norme in materia economico-finanziaria, lo segnala al Consiglio federale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 25 ovvero per l'adozione di ogni altro provvedimento di competenza del Consiglio federale.

3. La Comtec ha altresì l'obbligo di segnalare al Presidente della FIP le società che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 per l'adozione dei relativi provvedimenti di denuncia al Tribunale.

4. La Comtec può inviare di propria iniziativa informative e documenti alla Procura federale per il compimento delle attività di competenza di quest'ultima.

Art. 25 Sanzioni

1. In caso di ritardo non superiore a sette giorni nella trasmissione, da parte della società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all'art. 21, il Consiglio federale applica la sanzione dell'ammirazione con diffida. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva il Consiglio federale applica l'ammenda da un minimo di euro 15.000,00 ad un massimo di euro 45.000,00 per le società di Lega A. In caso di ritardo superiore a sette giorni il Consiglio federale applica l'ammenda nella misura minima sopra prevista. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva il Consiglio federale applica l'ammenda nella misura massima sopra prevista.

2. In caso di omessa trasmissione, da parte della società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all'art. 21 il Consiglio federale applica la sanzione dell'ammenda nella misura massima sopra stabilita e il Presidente federale dispone che la società

non possa provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della società corredata dai documenti la cui trasmissione era stata omessa, ovvero dai documenti da cui risulti il rispetto dei rapporti di cui al successivo comma 3.

3. In caso di mancato rispetto dei rapporti Ricavi/Indebitamento e/o Indice di liquidità e/o del Rapporto del Costo del Lavoro Allargato nelle misure previste, riferiti alle date del 30 settembre, 30 giugno e 31 dicembre, la Comtec anche tramite spes mail e/o con lettera raccomandata contesta alla società l'inadempienza e la invita nel termine di 30 giorni dal ricevimento a provvedere a riequilibrare la situazione patrimoniale. La situazione patrimoniale deve essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- a)** con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b)** con versamenti in conto futuro copertura perdite;
- c)** nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- d)** con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci e da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle presenti disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti correnti intestati alla società. In caso di mancata assunzione dei detti provvedimenti nel termine fissate dalla Comtec il Consiglio federale, su segnalazione della Comtec, applica alla società inadempiente l'ammenda nella misura massima prevista al superiore comma [1] e il Presidente federale dispone che la società non possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato su istanza della società corredata dai documenti da cui risulti di avere riequilibrato la situazione patrimoniale e il rispetto dei parametri. Per il caso di mancato rispetto dei medesimi rapporti alla scadenza del 31 marzo si applica la disciplina fissata nell'apposita delibera di Ammissione al Campionato di cui al successivo art.26.

4. Alla Società che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di cui alla lettera H e di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui all'art.21 lettera F,

5. G, H, nei termini fissati dalle disposizioni federali il Consiglio federale, dietro segnalazione della Comtec applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo. Alla Società che non adempie o che adempie con ritardo superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di cui alla lettera H e/o di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui all'art.21 lettera F, G, H, nei termini fissati dalle disposizioni federali, il Consiglio federale applica, dietro segnalazione della Comtec, la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per ogni singolo inadempimento riferito mancati pagamenti di emolumenti e/o mancato pagamento di INPS e/o mancato pagamento di Irpef e/o mancato pagamento di Fondo Fine Rapporto maturati nel bimestre in oggetto.

Inoltre, il Presidente federale dispone che la Società non possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società, corredata dai documenti da cui risulti il regolare versamento dei tributi e competenze omessi. Per le inadempienze per le quali è previsto il deposito delle attestazioni nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 28 febbraio dell'anno successivo, la penalizzazione si applica per essere scontata nella stagione sportiva in corso; mentre per quelle commesse dal 1° marzo al 30 giugno la penalizzazione si applica per essere scontata nella stagione sportiva successiva a quello di riferimento.

- ~~6. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla società interessata ed inviati in copia alla segreteria della Comtec ed alla Lega di appartenenza della Società.~~
- ~~7. Nel caso di rifiuto di sottoposizione a ispezioni e controlli, ovvero al mancato invio di documentazione eventualmente richiesta dalla Comtec ai fini di qualsiasi tipo di accertamento, la Società è punita da Consiglio federale dietro segnalazione dalla Comtec con non meno di due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato successivo a quello di riferimento.~~
- ~~8. Nel caso di reiterato inadempimento agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle relative attestazioni di cui all'art.21 lettera F, G, H che determina l'accumulo di minimo 12 (dodici) punti di penalizzazione da scontarsi nel corso della medesima stagione, la Società è punita dal Consiglio federale, con l'esclusione immediata dal Campionato competente anche se in corso di svolgimento.~~
- ~~9. Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio federale ai sensi del presente articolo è ammessa impugnativa in ambito federale con ricorso al Tribunale federale quale organo giudicante di primo grado ed eventualmente reclamo alla Corte federale di Appello quale organo di secondo grado con ulteriore facoltà di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.~~

Art. 236 Ammissione ai Campionati

1. Il Consiglio federale fissa annualmente con apposita delibera le norme per l'iscrizione ai Campionati nazionali professionistici, la cui inosservanza determina da parte del Consiglio Federale il diniego all'ammissione al campionato di competenza.
2. Avverso la decisione del Consiglio federale che neghi l'ammissione al campionato di competenza è consentito ad iniziativa della sola società non ammessa, il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, da proporsi nei termini e nei modi di cui all'apposito Regolamento per le controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di sport professionistici.
3. I provvedimenti di ammissione ai campionati, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, non sono suscettibili di impugnazione da parte delle società aspiranti all'eventuale sostituzione delle società non ammesse.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 247 Rinvio (del. n.214 C.F. 23/11/2013)

1. Per quanto non contemplato valgono, sempreché applicabili, le norme del Regolamento Esecutivo Tesseramento e del Regolamento Esecutivo Gare generale della FIP.

DELIBERA N.183/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la modifica dell'art.150 del Regolamento Organico approvata in data odierna;

ravvisata la necessità di provvedere ad aggiornare il Regolamento Esecutivo Tesseramento, ed in particolare l'art.89, alla nuova formulazione del Regolamento Organico;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, l'articolo 89 del Regolamento Esecutivo Tesseramento come di seguito indicato:

Art. 89 Tesseramento per più ruoli

~~1. Il Legale Rappresentante, il Vicepresidente e gli Amministratori non possono tesserarsi ad alcun titolo in altre Società affiliate.~~

1. Fermo quanto previsto al comma 6 dell'art.150 del Regolamento Organico, al comma 1 e salvo i casi particolari disciplinati dai Regolamenti federali, tutti i tesserati possono sottoscrivere più tesseramenti per ruoli diversi, in favore della propria Società o per Società diverse e purché per Campionati diversi.

DELIBERA N.184/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ritenuto di dovere modificare gli articoli 4, 6 e 7 del Regolamento Comitato Nazionale Allenatori al fine di riassetta la disciplina relativa alla nomina delle Commissioni Regionale e Provinciale Allenatori;

D E L I B E R A

di modificare, con effetto immediato, gli articoli 4, 6 e 7 del Regolamento Comitato Nazionale Allenatori come di seguito indicato:

Art. 4 Composizione e compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo del CNA è composto da:
 - a) Il Presidente;
 - b) quattro Consiglieri, nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente del CNA tra cui verrà nominato un Vicepresidente;
2. Il Consiglio Direttivo del CNA è convocato dal Presidente CNA – anche in video conferenza - e si riunisce almeno tre volte l'anno.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza del Presidente e della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. I componenti del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni regolarmente indette.
5. Il Consiglio Direttivo del CNA ha il compito di:
 - a) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del CNA;
 - b) programmare e promuovere l'attività di ogni anno sportivo, controllando e verificando la corretta applicazione delle decisioni assunte;
 - c) promuovere iniziative didattiche ed editoriali di carattere scientifico e sportivo utili alla diffusione della Pallacanestro;

- d) redigere e sottoporre all'approvazione del Consiglio federale il programma della attività con il relativo preventivo di spesa e il rendiconto annuale;
 - e) curare il reclutamento e l'inquadramento degli Allenatori e dei Preparatori Fisici disciplinando la loro attività e migliorando la loro preparazione tecnica con tutte le iniziative giudicate necessarie al conseguimento dello scopo;
 - f) segnalare al Consiglio federale gli Allenatori da insignire della qualifica di Allenatore Benemerito e Allenatore Benemerito d'Eccellenza;
 - g) ~~ratificare le nomine dei~~ proporre al Consiglio federale i nominativi del Presidente e dei componenti delle Commissioni Regionali e Provinciali CNA;
 - h) proporre al Consiglio federale annualmente le disposizioni relative al tesseramento;
 - i) stabilire, su proposta del Responsabile Tecnico, l'iter formativo, il Programma di Aggiornamento e le modalità di partecipazione ai corsi CNA-e Provinciali CNA;
6. La durata dell'incarico del Consiglio Direttivo è disciplinata dal Regolamento Organico della FIP.

Art. 6 Commissione Regionale Allenatori

- 1. La Commissione Regionale Allenatori (C.R.A.) è composta da un Presidente e da due componenti, di cui uno è Formatore Nazionale. Il Formatore è il referente unico della formazione a livello territoriale, ha la responsabilità di designare lo staff tecnico dei corsi Allenatore Regionale in Formazione ed Allenatore Regionale, facendo riferimento all'elenco dei Formatori abilitati inviato annualmente dal C.N.A.
- 2. Il Presidente e i componenti devono essere tesserati CNA e sono nominati dal Consiglio ~~Federale Direttivo del CNA, su proposta del Consiglio Direttivo del CNA, sentito il parere del Presidente Regionale~~.
- 3. La Commissione Regionale Allenatori ha il compito di:
 - a) controllare che le Commissioni Provinciali attuino in modo corretto e puntuale i programmi del CNA;
 - b) raccogliere le relazioni delle Commissioni Provinciali in merito ad istanze e proposte dei tesserati, trasmettendole con una propria dettagliata relazione al Consiglio Direttivo del CNA;
 - c) attuare, in accordo con il Consiglio Regionale, tutte le iniziative deliberate dal CNA;
 - d) coordinare ed organizzare l'attività formativa a livello territoriale (corsi, riunioni, e clinic regionali) in accordo con il Formatore Nazionale ed il Preparatore Fisico Territoriale;
 - e) programmare, organizzare e svolgere ogni iniziativa utile alla diffusione della pallacanestro sul territorio di propria competenza.
- 4. Il mandato della Commissione Regionale è di un quadriennio olimpico. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio ~~Federale Direttivo del CNA con propria motivata decisione, oppure in caso di motivata richiesta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale o Provinciale territorialmente competente~~.

Art. 7 Commissione Provinciale Allenatori (del. n. 325 CF 13/05/2024)

- 1. La Commissione Provinciale Allenatori (C.P.A.) è composta da un Presidente e da due componenti ~~proposti dal Consiglio Provinciale d'intesa con il Consiglio Direttivo Regionale e nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Direttivo del CNA, sentito il parere del Presidente Regionale e del Presidente Regionale CNA~~.
- 2. Il Presidente e i due componenti devono essere tesserati CNA.
- 3. Ove il Comitato Provinciale non è dotato di autonomia amministrativa la Commissione Provinciale Allenatori (C.P.A.) sarà sostituita da un Delegato, proposto e nominato come previsto dal comma precedente.

4. La Commissione Provinciale Allenatori ha il compito di collaborare con il Consiglio Direttivo del Consiglio Regionale in applicazione dei programmi stabiliti dal CNA, ed in particolare:
 - a) indire, organizzare e svolgere le riunioni provinciali relative al programma di aggiornamento, al fine di promuovere l'aggiornamento tecnico degli allenatori operanti nella provincia;
 - b) informare la Commissione Regionale Allenatori, secondo le modalità e i tempi da questa indicati, su istanze, osservazioni e proposte dei tesserati della provincia;
 - c) registrare le presenze alle riunioni di aggiornamento degli allenatori;
 - d) organizzare i corsi per Allenatori Regionali in Formazione.
5. Il Presidente della Commissione Provinciale ha l'obbligo, quando ne viene espressamente richiesta la presenza, di partecipare alle riunioni della Commissione Regionale.
6. Il mandato della Commissione Provinciale è di un quadriennio olimpico. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal **Consiglio Federale** ~~Consiglio Direttivo del CNA~~ con propria motivata decisione, ~~e oppure in caso di motivata richiesta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale o Provinciale territorialmente competente.~~

DELIBERA N.185/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato in data 10 luglio 2018 dal Consiglio Nazionale CONI con deliberazione n. 1596, che ha adottato i principi regolatori della materia, e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Agenti Sportivi di pallacanestro, approvato con delibera n. 417 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 10 maggio 2019 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'art. 16 comma 2 del Regolamento Agenti Sportivi di Pallacanestro che, richiamando l'art. 19 commi 2 e 3 del Regolamento CONI Agenti Sportivi, prevede la possibilità di organizzare l'attività di agente in forma societaria attraverso l'iscrizione della società, e conseguentemente il rinnovo annuale, nell'Elenco delle persone giuridiche del Registro federale Agenti Sportivi;

ravvisata pertanto la necessità di integrare il Regolamento Agenti Sportivi con l'inserimento degli Allegati:
- F da utilizzare per la presentazione della domanda di iscrizione di una società nell'elenco delle persone giuridiche del Registro federale degli Agenti Sportivi;
- G da utilizzare per la presentazione della domanda di rinnovo annuale iscrizione di una società nell'elenco delle persone giuridiche del Registro federale degli Agenti Sportivi;

DELIBERA

di integrare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, il Regolamento Agenti Sportivi con l'inserimento degli Allegati F e G, da utilizzare rispettivamente, per la presentazione della domanda di iscrizione di una società nell'elenco delle persone giuridiche del Registro federale degli Agenti Sportivi e per la presentazione della domanda di rinnovo iscrizione di una società nell'elenco delle persone giuridiche del Registro federale degli Agenti Sportivi come di seguito riportato:

All. F - DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE DEL REGISTRO FEDERALE DEGLI AGENTI SPORTIVI

Il sottoscritto....., nato a.....il
....., nazionalità.....C.F.:.....residente
in, alla via....., recapito
telefonico.....indirizzo di posta elettronica certificata
..... nella qualità di Legale Rappresentante della società
.....

CHIEDE

L'iscrizione della società attraverso la quale è svolta l'attività professionale, nell'Elenco delle Persone Giuridiche del Registro Federale degli agenti sportivi, ed a tale fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritieri e falsità negli atti (come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000).

DICHIARA

- che l'oggetto sociale della Società è costituito dall'attività disciplinata dal citato Regolamento ed eventuali attività ad essa connesse e/o strumentali; - che i soci agenti sportivi della Società posseggono direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale; - che la rappresentanza e i poteri di gestione della Società sono conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal richiamato Regolamento; - che ad eventuali altri soggetti privi di titolo abilitativo non sono conferiti poteri di rappresentanza o di gestione ed essi comunque non svolgono attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo; - che i soci della Società non posseggono, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale; - di impegnarsi a comunicare e depositare alla Commissione FIP degli agenti sportivi ogni variazione/modifica della Società rispetto a quanto indicato, entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto cui consegue la variazione.

ALLEGA

- copia documento d'identità
- copia della visura camerale storica della società aggiornata

Luogo e Data, _____

Firma del Rappresentante legale _____

AlI. G - DOMANDA DI RINNOVO ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE DEL REGISTRO FEDERALE DEGLI AGENTI SPORTIVI

Il sottoscritto....., nato a.....il
....., nazionalità.....C.F.:.....residente
in, alla via....., recapito telefonico.....indirizzo
di posta elettronica certificata nella qualità di Legale
Rappresentante della società

CHIEDE

Il rinnovo di iscrizione della società attraverso la quale è svolta l'attività professionale, nell'Elenco delle Persone Giuridiche del Registro Federale degli agenti sportivi, ed a tale fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritieri e falsità negli atti (come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000).

DICHIARA

- che l'oggetto sociale della Società è costituito dall'attività disciplinata dal citato Regolamento ed eventuali attività ad essa connesse e/o strumentali; - che i soci agenti sportivi della Società posseggono direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale; - che la rappresentanza e i poteri di gestione della Società sono conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal richiamato Regolamento; - che ad eventuali altri soggetti privi di titolo abilitativo non sono conferiti poteri di rappresentanza o di gestione ed essi comunque non svolgono attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo; - che i soci della Società non posseggono, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale; - di impegnarsi a comunicare e depositare alla Commissione FIP degli agenti sportivi ogni variazione/modifica della Società rispetto a quanto indicato, entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto cui consegue la variazione.

ALLEGA

- copia documento d'identità
- copia della visura camerale storica della società aggiornata

Luogo e Data, _____

Firma del Rappresentante legale _____

DELIBERA N.186/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.2/2025 con la quale è stato dato mandato agli uffici di effettuare al Regolamento Comitato Italiano Arbitri tutte le modifiche ritenute opportune, conseguenti la modificazione degli organi del CIA come approvata con la medesima deliberazione.

visto il testo Regolamentare predisposto in esecuzione della delibera n.2/2025;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il nuovo testo del Regolamento del Comitato Italiano Arbitri, nel testo di seguito trascritto:

**TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI**

Art. 1 Funzioni e Sede

1. Il Comitato Italiano Arbitri (CIA) è l'organismo, di natura tecnica, preposto dal Consiglio federale al reclutamento, formazione, addestramento, organizzazione, istruzione e valutazione degli Arbitri, degli Ufficiali di Campo e di ogni altro Tesserato CIA.

2. Il CIA ha sede presso la sede centrale della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP).

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Art. 2 Composizione

1. Il Comitato Italiano Arbitri è composto da Organi direttivi, Organi tecnici e tesserati.

2. Sono Organi direttivi Nazionali del Comitato Italiano Arbitri:

- a) Il Presidente CIA;
- b) il Consiglio Direttivo del CIA;
- c) la Consulta Nazionale.

3. Sono Organi direttivi Territoriali del Comitato Italiano Arbitri:

- a) il Presidente regionale CIA;
- b) il Delegato provinciale CIA.

4. Sono Organi di natura tecnica del Comitato Italiano Arbitri:

- a) il Direttore Tecnico Nazionale;
- b) il Responsabile Formatori;
- c) il Responsabile Osservatori Arbitri;
- d) il Responsabile dell'Attività Giovanile;
- e) il Responsabile Ufficiali di Campo;
- f) i Responsabili dei Campionati nazionali;
- g) i Designatori dei Campionati nazionali.

5. Sono Tesserati del Comitato Italiano Arbitri:

- a) gli Arbitri;
- b) gli Ufficiali di Campo.

6. La qualifica di tesserato CIA comprende tutti coloro che svolgono le attività di:

- a) Direttore di gara;
- b) Ufficiale al tavolo;
- c) Formatore di arbitri e/o ufficiali di campo;
- d) Osservatori di arbitri e/o ufficiali di campo;
- e) Responsabile di formatori e di osservatori e loro collaboratori;
- f) Responsabile dei Campionati;
- g) Designatore arbitri, ufficiali di campo e osservatori;
- h) Tutor.

TITOLO III

ORGANI DIRETTIVI

CAPO I

ORGANI DIRETTIVI NAZIONALI

Art. 3 Il Consiglio direttivo del CIA

1. Il Consiglio direttivo del CIA è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
2. Il Consiglio direttivo del CIA è composto da un Presidente, un Vicepresidente, da un Consigliere con tessera di CNA.
3. Il Consiglio direttivo del CIA resta in carica per il quadriennio olimpico.
4. Il Consiglio direttivo del CIA rappresenta il Comitato Italiano Arbitri e sovraintende all'attività del Comitato garantendone il regolare funzionamento.
5. Il Rappresentante del Territorio partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo CIA, senza diritto di voto.
6. Il Consiglio direttivo del CIA:
 - a) su proposta del Direttore Tecnico Nazionale, decide e delibera la nomina dei soggetti di cui all'art. 2, comma 4, lettere b, c, d, e, f, g, per proporla al Consiglio federale per la relativa ratifica;
 - b) propone annualmente al Consiglio federale i *"criteri di impiego e valutazione dei tesserati CIA per i campionati nazionali e regionali"* e ne controlla la corretta applicazione;
 - c) promuove iniziative didattiche ed editoriali di carattere scientifico e sportivo utili alla diffusione della Pallacanestro;
 - d) propone al Consiglio federale, il programma della attività e la progettualità delle specifiche iniziative con il relativo preventivo di spesa e il rendiconto annuale;
 - e) promuove e cura il reclutamento di tutti i tesserati CIA;
 - f) propone al Consiglio federale, al termine di ogni stagione sportiva, i tesserati CIA da insignire delle benemerenze di cui al presente regolamento;
 - g) propone annualmente al Consiglio federale le disposizioni relative al tesseramento dei tesserati CIA;
 - h) sottopone al Consiglio federale, le liste annuali di appartenenza di tutte le categorie dei tesserati in attività in conseguenza della proposta di nuove ammissioni, promozioni, retrocessioni ed avvicendamenti;
 - i) relaziona al Consiglio federale sui nominativi dei tesserati proposti a FIBA per il conseguimento della qualifica di Arbitro, Ufficiale di Campo, e Istruttore internazionali e mantiene, di concerto con la Presidenza

- FIP, i rapporti con le istituzioni internazionali per gli aspetti arbitrali;
- j) propone al Consiglio federale la nomina dei Presidenti regionali CIA, sentito il parere del Presidente regionale FIP;
 - k) Il Consiglio direttivo del CIA esprime le proprie decisioni con atti deliberativi collegiali. In casi di urgenza i provvedimenti del Consiglio direttivo CIA possono essere emanati dal Presidente, salvo successiva ratifica da parte del Direttivo. Delle riunioni del Consiglio Direttivo del CIA viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente del CIA e dal Segretario.

Art. 4 Competenze del Presidente del CIA

- 1. Il Presidente del CIA assume tutte le iniziative necessarie ad assicurare e migliorare il buon funzionamento del CIA, e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio federale.
- 2. Il Presidente del CIA:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo CIA almeno tre volte nel corso dell'anno sportivo e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, fissandone la calendarizzazione e l'ordine del giorno;
 - b) rimette le determinazioni del Consiglio Direttivo CIA al Consiglio federale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - c) relaziona ed informa il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del CIA;
 - d) qualora il Presidente CIA sia un tesserato CIA con almeno 15 anni di arbitraggio in Serie A e 7 anni di qualifica di arbitro internazionale, potrà svolgere la funzione di Osservatore e Formatore nei Campionati nazionali e regionali;
 - e) convoca e presiede le commissioni di valutazione dei vari campionati.

Art. 5 Il Vicepresidente CIA

- 1. Il Vicepresidente CIA svolge funzioni vicarie del Presidente del CIA in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento e/o in caso di delega da parte del Presidente CIA stesso.

Art. 6 Il Rappresentante del Territorio

- 1. Il Rappresentante del territorio è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente Federale.
- 2. Il Rappresentante del Territorio ha funzioni di coordinamento per uniformare su tutto il territorio nazionale le norme e disposizioni emanate dal Consiglio direttivo CIA.

Art. 7 La Consulta nazionale dei Presidenti Regionali CIA

- 1. La Consulta Nazionale è un Organismo consultivo composto da tutti i Presidenti CIA dei Comitati Regionali. La Consulta Nazionale è presieduta dal Presidente CIA, o da un suo delegato, e ha lo scopo di proporre al Consiglio direttivo CIA iniziative per lo sviluppo dell'attività a livello territoriale.
- 2. La Consulta nazionale è convocata e presieduta dal Presidente del CIA e si riunisce almeno una volta all'anno e nei casi in cui il Presidente del CIA ne ravvisi la necessità.

CAPO II

ORGANI DIRETTIVI TERRITORIALI

Art. 8 Il Presidente regionale CIA

1. Il Consiglio federale nomina il Presidente regionale CIA. La nomina avviene su proposta del Consiglio direttivo CIA nazionale sentito il parere del Presidente regionale FIP.
2. Nel caso di regioni con numero di tesserati particolarmente elevato o per motivi legati alla estensione territoriale, il Presidente può essere coadiuvato da collaboratori da lui scelti.
3. La nomina del Presidente regionale CIA ha scadenza annuale. Il mandato può essere rinnovato.
4. Il Presidente Regionale CIA ha il compito di:
 - a) promuovere, coordinare ed organizzare, in collaborazione con gli Organi di natura tecnica CIA, l'attività di formazione ed aggiornamento di tutti i Tesserati CIA sul territorio;
 - b) attuare, in accordo con il Consiglio Direttivo del Comitato regionale di competenza, le iniziative proposte dal CIA;
 - c) inviare al CIA, entro il 30 giugno di ogni stagione sportiva, una relazione sull'attività svolta durante l'anno sportivo;
 - d) coordinare l'attività dei Delegati Provinciali CIA di competenza con i quali condividerà la programmazione tecnica annuale;
 - e) definire, nell'ambito delle direttive del CIA, l'organizzazione più idonea al conseguimento degli obiettivi fissati ed alla gestione dell'attività didattica ed agonistica;
 - f) reclutare, formare, istruire, aggiornare e valutare gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo, sul territorio di competenza, avvalendosi di Formatori regionali e, per la valutazione delle prestazioni, dei propri Osservatori qualificati e a ciò incaricati; il tutto in ottemperanza alle disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Direttivo CIA e dal Direttore Tecnico Nazionale in relazione alle rispettive competenze;
 - g) assumere provvedimenti opportuni per l'avvio all'attività arbitrale dei giovani arbitri;
 - h) provvedere alla compilazione delle liste per i Campionati di competenza regionale al termine di ciascun anno sportivo sulla base dei giudizi degli Osservatori e tenendo altresì conto del parere tecnico dei formatori regionali;
 - i) proporre al CIA, per l'approvazione, la lista degli arbitri da impiegare nei campionati interregionale di serie B e regionali di serie C maschile e serie B femminile secondo i criteri annualmente emanati dal CIA;
 - j) proporre al CIA gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo per l'eventuale conferimento delle benemerenze previste dal presente Regolamento;
 - k) designare gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo nei tornei e partite amichevoli con squadre dei campionati regionali su indicazione del CIA nazionale o del Presidente Regionale FIP competente;
 - l) segnalare al CIA atti e/o comportamenti dei tesserati CIA della propria Regione contrari a norme e regolamenti federali;
 - m) organizzare riunioni tecniche di aggiornamento secondo le programmazioni del CIA.
5. Il Consiglio Direttivo CIA, ove ritenga che il Presidente regionale CIA non operi in conformità alle linee di indirizzo e/o di programma fissate può chiedere al Consiglio Federale di revocarne la nomina proponendone la sostituzione, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.9 Delegato provinciale CIA

1. Il Consiglio federale nomina il Delegato provinciale CIA. La nomina avviene su proposta del Consiglio direttivo CIA nazionale acquisito il parere del Presidente regionale FIP e del Presidente Regionale CIA.
2. È consentito nominare un unico delegato per più province;

3. Il Delegato provinciale CIA resta in carica per un anno. Il mandato può essere rinnovato;
4. Il Delegato provinciale CIA ha il compito di:
 - a) attuare i programmi annualmente predisposti e condivisi con il Presidente Regionale CIA, con particolare riferimento al reclutamento, alla formazione ed all'aggiornamento tecnico degli Arbitri e Ufficiali di Campo del proprio ambito territoriale;
 - b) organizzare almeno otto riunioni tecniche per ogni stagione sportiva di cui almeno una riunione tecnica all'anno deve essere svolta congiuntamente con Arbitri, Ufficiali di Campo ed Osservatori;
 - c) proporre al Presidente Regionale CIA i nominativi in ordine di merito degli Arbitri ed Ufficiali di Campo eventualmente idonei per il passaggio alla categoria superiore;
 - d) inviare, entro il 30 giugno di ogni stagione sportiva al Presidente regionale CIA una relazione sull'attività svolta durante l'anno sportivo.
6. Il Consiglio Direttivo CIA, ove ritenga che il Delegato provinciale del CIA non operi in conformità alle linee di indirizzo e/o di programma fissate può chiedere al Consiglio Federale di revocarne la nomina proponendone la sostituzione, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

TITOLO IV

ORGANI DI NATURA TECNICA

Art. 10 Il Direttore Tecnico Nazionale

1. Il Direttore Tecnico Nazionale è nominato dal Consiglio federale quale responsabile tecnico della didattica e della formazione. Il Direttore Tecnico Nazionale programma le attività didattiche e formative e propone al Consiglio Direttivo del CIA, le iniziative per il reclutamento e per il mantenimento di nuovi tesserati arbitri ed ufficiali di campo.
2. Può svolgere mansioni di responsabile di campionato, osservatore e formatore.
3. Propone annualmente al Direttivo CIA i nominativi dei soggetti di cui all'art. 2, comma 4, lett. b, c, d, e, f, g. Il Direttivo CIA esamina le proposte e provvede a quanto previsto all'articolo 3, comma 6, lettera a) del presente regolamento.

Art. 11 I Responsabili degli organi di natura tecnica

1. I Responsabili sono nominati ai sensi dell'art. 3, comma 6 lett. a), restano in carica per un anno sportivo e possono essere rinnovati.
2. I Responsabili hanno il compito di sviluppare il programma tecnico e di organizzare e reclutare i tesserati CIA con l'ausilio degli Organi territoriali.

Art.12 Il Responsabile Formatori

1. Il Responsabile dei formatori, scelto tra i Formatori Nazionali, ha il compito di coordinare l'aggiornamento dei formatori nazionali e regionali,
2. Svolge compiti di gestione, pianificazione, programmazione, organizzazione ed indirizzo tecnico di tutta l'attività di istruzione sia nazionale che regionale.

Art.13 Il Responsabile Osservatori arbitri

1. Il Responsabile Osservatori arbitri ha il compito di coordinare l'attività degli osservatori nazionali e regionali in relazione alle direttive emanate dal Direttore Tecnico Nazionale.
2. Il Responsabile degli Osservatori, d'intesa con il Direttore Tecnico Nazionale, definisce le metodologie ed i programmi dei corsi di formazione degli Osservatori.

Art.14 Il Responsabile attività giovanile

1. Il Responsabile attività giovanile, scelto tra i Formatori Nazionali di attività giovanile, ha il compito di coordinare l'attività dei formatori giovanili per la formazione degli arbitri giovanili.
2. Svolge attività di gestione, pianificazione, programmazione, organizzazione ed indirizzo tecnico di tutta l'attività di istruzione sia nazionale che regionale.

Art.15 Il Responsabile Ufficiali di campo

1. Il Responsabile Ufficiali di campo, scelto tra i Formatori Nazionali, ha il compito di coordinare l'attività degli ufficiali di campo nazionali e regionali ai fini del loro reclutamento e formazione.
2. Svolge attività di gestione, pianificazione, programmazione, organizzazione ed indirizzo tecnico di tutte le attività di istruzione sia nazionale che regionale secondo le modalità fissate all'art. 11 del presente regolamento. Tale referente avrà il compito precipuo di divulgare il regolamento tecnico e le direttive FIBA direttamente o in collaborazione con il FIBA Instructor di riferimento.

Art. 16 Il Responsabile del campionato nazionale

1. Il Responsabile del campionato nazionale ha il compito di far applicare le disposizioni tecniche e comportamentali del CIA per assicurare la miglior gestione del campionato assegnatogli.

Art. 17 I Designatori dei campionati nazionali

1. I Designatori dei campionati nazionali hanno il compito di designare i tesserati CIA (Arbitri, ufficiali di Campo e Osservatori) che dovranno svolgere l'attività in ciascuna delle gare dei vari campionati nazionali.
2. I Designatori, nello svolgimento delle loro funzioni, devono attenersi a quanto previsto dal presente Regolamento, dalle delibere federali e dagli annuali *“Criteri di impiego e valutazione – Norme di comportamento”*.

TITOLO V
I TESSERATI CAPOI
GLI ARBITRI

Art. 18 Arbitri definizione e redutamento

1. Con il termine “Arbitro” o “Direttore di Gara” si definisce il tesserato CIA preposto alla direzione delle gare di basket organizzate e/o riconosciute dalla FIP, al fine di garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive mediante l’applicazione delle regole federali.
2. Tutte le specifiche funzioni attribuite agli Arbitri sono individuate nel presente Regolamento nonché nei Regolamenti federali, nelle Disposizioni Organizzative Annuali (DOA), e nei “criteri di impiego e valutazioni” annualmente approvati dal Consiglio federale.
3. La qualifica di Arbitro si consegna previa partecipazione ad appositi corsi e superamento di esame conclusivo teorico e pratico ovvero con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo CIA.
4. Possono partecipare ai corsi per Arbitri i residenti in Italia che possiedano i richiesti requisiti di idoneità fisica e che non abbiano un’età inferiore ai 13 anni compiuti.

Art. 19 Classificazione degli Arbitri

1. Gli Arbitri sono classificati in:
 - a) Arbitri Internazionali;
 - b) Arbitri Nazionali abilitati al Campionato professionistico;
 - c) Arbitri Nazionali;
 - d) Arbitri Regionali;
 - e) Arbitri Fuori Quadro;
 - f) Arbitri Benemeriti;
 - g) Arbitri Benemeriti d’Eccellenza;
 - h) Arbitri d’Onore.

Art. 20 Arbitri Internazionali

1. Gli Arbitri Internazionali sono impiegati dalla Federazione Internazionale (FIBA) per dirigere le gare internazionali. Il Consiglio direttivo CIA, su proposta del direttore Tecnico Nazionale, propone al Consiglio federale i nominativi degli arbitri che possono frequentare il corso FIBA abilitante a diventare arbitro internazionale.
2. I requisiti minimi per poter accedere ai corsi FIBA sono previsti dalle disposizioni FIBA.
3. Gli Arbitri Internazionali hanno il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali Italiane, nonché per le manifestazioni organizzate dalla FIBA.
4. La durata del loro impiego sarà di due anni e rinnovabile a fine biennio, come da disposizioni FIBA.

Art.21 Arbitri Nazionali abilitati al Campionato professionistico

1. Gli Arbitri Nazionali abilitati al Campionato professionistico appartengono alla 1° categoria.
2. Le norme riguardanti le modalità d’impiego degli Arbitri di 1° categoria, i limiti di età per la permanenza nella categoria, i passaggi di categoria e il sistema di valutazione delle prestazioni arbitrali sono determinati dal Consiglio federale, su proposta del Consiglio Direttivo CIA, nei “*Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento*”.

Art.22 Arbitri nazionali di 2° e 3° categoria

1. Gli Arbitri nazionali sono distinti nelle seguenti categorie:
 - a) Arbitri di 2° categoria: Arbitri impiegati nel primo Campionato nazionale dilettantistico maschile e nel primo Campionato nazionale femminile;
 - b) Arbitri di 3° categoria: Arbitri impiegati nel secondo Campionato nazionale dilettantistico maschile e nel secondo Campionato nazionale femminile.
2. Le norme riguardanti le modalità d'impiego degli Arbitri nazionali, i limiti di età per la permanenza nel Campionato di competenza, i passaggi di categoria e il sistema di valutazione delle prestazioni arbitrali saranno determinati dal Consiglio federale, su proposta del Consiglio Direttivo CIA, nei *“Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento”* annualmente emanati.
3. Gli Arbitri nazionali devono svolgere attività nelle proprie regioni nei tempi e modi specificati nei *“criteri di impiego e valutazioni”* annualmente approvati dal Consiglio federale.

Art. 23 Arbitri regionali

1. Gli Arbitri regionali sono distinti nelle seguenti categorie:
 - a) 4° categoria: Arbitri impiegati nei Campionati di serie B Interregionale;
 - b) 5° categoria: Arbitri impiegati nei campionati di serie C maschile e B femminile;
 - c) 6° categoria: Arbitri impiegati nei campionati di serie Divisione regionale 1 e C femminile
 - d) 7° categoria: Arbitri impiegati negli altri campionati Regionali Senior fino alla Divisione regionale 2 e campionati Giovanili, secondo i tempi e le modalità specificate nella circolare annuale *“criteri di impiego e valutazioni”*.
2. I nuovi corsisti con abilitazione regionale devono arbitrare obbligatoriamente in doppio.

Art.24 Arbitri 3x3

1. Gli arbitri nazionali di 1°, 2° e 3° categoria e regionali saranno abilitati a dirigere gare del 3x3.

Art. 25 Arbitri Ex atleti

1. Il Consiglio direttivo CIA, si riserva la possibilità di collocare nel 1°, 2° o 3° gruppo arbitrale soggetti che abbiano militato in qualità di atleti per almeno un anno sportivo nei campionati nazionali e/o nei primi due campionati senior regionali. Tali eventuali inserimenti saranno effettuati nelle categorie nazionali, nelle seguenti percentuali della forza attiva: 5% per il 1° gruppo, 10% per il 2° e 3° gruppo.
2. Il Consiglio direttivo CIA, inoltre, potrà inserire nelle categorie nazionali arbitri abilitati ai campionati regionali.

Art. 26 Arbitri Fuori Quadro

1. Gli Arbitri che abbiano terminato l'attività arbitrale, al fine di non perdere l'anzianità di tessera, saranno inseriti temporaneamente nella categoria *“Fuori Quadro”*. Tale qualifica non può essere rinnovata per un periodo superiore a due anni, al termine del quale l'Arbitro *“Fuori Quadro”* decade automaticamente da tesserato CIA. Nel periodo di tesseramento *“Fuori Quadro”* il tesserato ha facoltà di partecipare a corsi per Osservatore e/o Formatore.
2. Il periodo di inattività trascorso nel ruolo *“Fuori Quadro”* non viene computato ai fini dell'anzianità per il

raggiungimento della Benemerenza, ma permette di non perderel'anzianità pregressa.

Art. 27 Arbitri Benemeriti

1. Il Consiglio Direttivo CIA, su proposta dei Presidenti Regionali CIA, può conferire la qualifica di Arbitro Benemerito a quei tesserati, con almeno trent'anni di anzianità di tesseramento, che abbiano continuativamente svolto qualificata attività nel Settore.
2. L'Arbitro Benemerito potrà ottenere la tessera di ingresso negli impianti di gioco, su indicazione del Presidente Regionale CIA.
3. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possano arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 28 Arbitri Benemeriti d'Eccellenza

1. Il Consiglio Direttivo CIA può conferire la qualifica di Arbitro Benemerito d'Eccellenza a quei tesserati che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) abbiano svolto attività per almeno dodici anni nella massima categoria maschile;
 - b) siano stati arbitri internazionali;
2. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di libero ingresso in tutti i campi di gioco.
3. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possano arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 29 Arbitri d'Onore

1. Il Consiglio Direttivo del CIA può conferire la qualifica di Arbitro d'Onore agli Arbitri che abbiano svolto attività internazionale e che abbiano partecipato almeno a due delle seguenti manifestazioni:
 - a) Giochi Olimpici;
 - b) Qualificazioni Preolimpiche;
 - c) Campionati del Mondo Assoluti maschili e/o femminili;
 - d) Campionati Europei Assoluti maschili e/o femminili;
 - e) Finali delle Coppe Europee svolte a cura dei preposti organismi internazionali.
2. Può essere altresì conferita a coloro che abbiano ricoperto per almeno un quadriennio l'incarico di Presidente del CIA e ai formatori nazionali che abbiano ricoperto tale incarico per 20 anni, anche non consecutivi.
3. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di ingresso negli impianti di gioco.
4. Il Presidente del CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possano arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 30 Decadenza dalla qualifica di Arbitro

1. L'Arbitro decade dalla qualifica per:
 - a) dimissioni;
 - b) mancato rinnovo del tesseramento per un anno;
 - c) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;

- d) per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art. 85 del presente Regolamento.

Art. 31 Sospensione per inattività temporanea

1. Gli arbitri che, per giustificati motivi, non possono svolgere attività agonistica per un periodo di tempo superiore ai trenta giorni, possono richiedere al Consiglio Direttivo del CIA di essere sospesi, mantenendo la collocazione della propria categoria.
2. La richiesta di sospensione deve essere inviata per iscritto al CIA con la documentazione dalla quale risultino i giustificati motivi a sostegno della richiesta. Il Consiglio Direttivo del CIA valuterà la domanda ai fini della eventuale concessione della stessa.
3. La sospensione può essere accordata per un massimo di 12 mesi consecutivi, decorsi i quali se non ripresa l'attività, il tesserato CIA sarà collocato nella categoria inferiore, nel rispetto dei limiti anagrafici previsti per il relativo campionato.
4. Una ulteriore richiesta di sospensione può essere presentata solo dopo 12 mesi dal termine della precedente sospensione.
5. Qualora la richiesta di sospensione sia motivata da ragioni di salute, il rientro in attività è sempre subordinato alla osservanza della normativa in materia di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
6. Il Consiglio Direttivo del CIA si riserva la facoltà di valutare situazioni eccezionali nel caso l'inattività temporanea debba superare i 12 mesi o ne debba essere richiesta un'altra in anticipo rispetto a quanto definito al precedente comma 4 del presente articolo.
7. La sospensione per inattività temporanea implica l'impossibilità di svolgimento di qualsiasi tipo di attività federale.

Art. 32 Tesseramento in altre categorie

1. L'Arbitro in attività perde la qualifica in caso di tesseramento come allenatore e limitatamente ai Campionati nazionali, come atleta.
2. È consentito il doppio tesseramento nella qualifica di Arbitro e di Atleta fino al campionato di serie B interregionale compreso. In tale ipotesi, l'Arbitro non potrà dirigere gare del Campionato al quale partecipa la squadra con cui è tesserato come giocatore. Potrà essere designato per gare di ogni altro campionato in cui partecipa la Società. Tale facoltà decade nel momento in cui l'Arbitro risulti inserito in una lista di campionati nazionali.
3. Il tesseramento come dirigente di Società affiliata dovrà essere preventivamente autorizzato dal CIA. In assenza di autorizzazione il tesserato in qualità di arbitro si intende automaticamente decaduto.

Art. 33 Tesseramento arbitri Federazioni estere

1. L'Arbitro proveniente da Federazione estera che richieda di essere inquadrato nelle liste degli Arbitri italiani, dovrà sostenere una prova attitudinale che sarà valutata dagli Organi tecnici nazionali CIA. A seguito dell'esito della prova, potrà essere inserito nell'ambito operativo di competenza con deliberazione del Consiglio Direttivo CIA.
2. L'Arbitro che svolga temporaneamente attività presso una Federazione straniera è obbligato a produrre relativa certificazione annuale comprovante l'attività svolta al fine della permanenza nei quadri CIA. Al suo rientro il CIA si riserva la possibilità di ricollocare il tesserato secondo i criteri descritti al precedente comma.

CAPO II

GLI UFFICIALI DI CAMPO

Art. 34 Definizione e classificazione degli Ufficiali di Campo

1. Con il termine “Ufficiale di campo” si definisce il tesserato CIA che provvede alla registrazione dei dati relativi alla gara in osservanza alle regole federali, senza funzioni di direzione della gara, coadiuvando gli arbitri nello svolgimento delle manifestazioni sportive, per assicurarne la regolarità tecnica.
2. Le mansioni degli Ufficiali di campo sono individuate nel presente Regolamento, nei Regolamenti federali e nei “criteri di impiego e valutazioni” annualmente approvati dal Consiglio federale.
3. Gli Ufficiali di Campo sono classificati in:
 - a) Ufficiali di Campo Internazionali;
 - b) Ufficiali di Campo Nazionali;
 - c) Ufficiali di Campo Regionali;
 - d) Ufficiali di Campo Fuori quadro;
 - e) Ufficiali di Campo Benemeriti;
 - f) Ufficiali di Campo Benemeriti d’Eccellenza;
 - g) Ufficiali di Campo d’Onore.

Art. 35 Reclutamento degli Ufficiali di Campo

1. La qualifica di Ufficiale di Campo Regionale si consegna all’esito del superamento di appositi corsi con esame finale cui possono partecipare i residenti in Italia e che abbiano un’età non inferiore a 14 anni compiuti.

Art. 36 Ufficiale di Campo Internazionale

1. Gli Ufficiali di Campo Internazionali sono impiegati dalla Federazione Internazionale (FIBA) per dirigere le gare internazionali. Il Consiglio direttivo CIA, su proposta del Direttore Tecnico Nazionale, propone al Consiglio federale i nominativi degli Ufficiali di Campo che possono frequentare il corso FIBA abilitante a diventare arbitro internazionale.
2. I requisiti minimi per poter accedere ai corsi FIBA sono previsti dalle disposizioni FIBA.
3. Gli Ufficiali di Campo Internazionali hanno il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali Italiane, nonché per le manifestazioni organizzate dalla FIBA sia durante la stagione regolare sia durante i concentramenti ed i tornei estivi.
4. La durata del loro impiego sarà di due anni e rinnovabile a fine biennio, come da disposizioni FIBA.

Art. 37 Ufficiale di Campo Nazionale

1. Gli Ufficiali di Campo nazionali sono distinti nelle seguenti categorie:
 - a) Ufficiali di Campo di 1° categoria: Ufficiali di Campo impiegati nel Campionato professionistico;
 - b) Ufficiali di Campo di 2° categoria: Ufficiali di Campo impiegati nei Campionati nazionali di Serie A2 maschile e A1 femminile;
 - c) Ufficiali di Campo di 3° categoria: Ufficiali di Campo impiegati nei Campionati nazionali di Serie B maschile e A2 femminile.
2. Le norme riguardanti le modalità d’impiego degli Ufficiali di Campo nazionali, i limiti di età per la permanenza

nel Campionato di competenza, i passaggi di categoria ed il sistema di valutazione delle prestazioni saranno determinati dal Consiglio direttivo CIA, nei *“Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento”*.

Art. 38 Ufficiali di Campo regionali

1. Gli Ufficiali di Campo regionali sono impiegati nei Campionati ad organizzazione territoriale.
2. Le norme riguardanti le modalità d’impiego degli Ufficiali di Campo regionali, i passaggi alla categoria nazionale e il sistema di valutazione delle prestazioni saranno determinati dai *“Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento”*.

Art. 39 Ufficiali di Campo Fuori Quadro

1. Gli Ufficiali di Campo, al termine della loro attività, al fine di non perdere l’anzianità ditessera e il diritto a partecipare a corsi di Osservatore e/o Formatore, saranno inseriti temporaneamente nella categoria *“Fuori Quadro”*. Tale qualifica non può essere rinnovata per un periodo superiore a due anni al termine del quale l’Ufficiale di Campoposto *“Fuori Quadro”* che non abbia ottenuto una delle suddette abilitazioni decade automaticamente da tesserato CIA.
2. Il periodo di inattività trascorso nel ruolo *“Fuori Quadro”* non viene computato ai fini dell’anzianità per il raggiungimento della Benemerenza, ma permette di non perder l’anzianità pregressa.

Art. 40 Ufficiali di Campo Benemeriti

1. Il Consiglio Direttivo CIA, su proposta dei Presidenti Regionali CIA, può conferire la qualifica di Ufficiale di Campo Benemerito a quei tesserati, con almeno trent’anni di anzianità di tesseramento, che abbiano continuativamente svolto attività nel Settore.
2. Gli Ufficiali di Campo Benemeriti, su indicazione del Presidente regionale CIA, potranno ottenere la tessera di ingresso negli impianti di gioco.
3. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possono arrecare danno all’immagine della categoria.

Art. 41 Ufficiali di Campo Benemeriti d’Eccellenza

1. Il Consiglio Direttivo CIA può conferire la qualifica di Ufficiale di Campo Benemerito d’Eccellenza a quei tesserati, con almeno trent’anni di anzianità di tesseramento, che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) abbiano svolto attività per almeno dodici anni nella massima categoria maschile;
 - b) siano stati Ufficiali di Campo Internazionali;
 - c) abbiano ricoperto la carica di Coordinatore Nazionale Ufficiali di Campo per almeno un quadriennio.
2. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di ingresso negli impianti di gioco.
3. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possono arrecare danno all’immagine della categoria arbitrale.

Art. 42 Ufficiali di Campo D’Onore

1. Il Consiglio Direttivo CIA può conferire la qualifica di Ufficiale di Campo d’Onore agli Ufficiali di Campo che abbiano svolto attività internazionale e che abbiano partecipato almeno due delle seguenti manifestazioni:
 - a) Giochi Olimpici;

- b) Qualificazioni Preolimpiche;
 - c) Campionati del Mondo Assoluti maschili e/o femminili;
 - d) Campionati Europei Assoluti maschili e/o femminili;
 - e) Finali delle Coppe Europee svolte a cura dei preposti organismi internazionali.
2. Può essere altresì conferita a coloro che abbiano ricoperto per almeno un quadriennio l'incarico del Consiglio Direttivo CIA ed ai Formatori Nazionali che abbiano ricoperto tale incarico per almeno 15 anni, anche non consecutivi.
3. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di ingresso negli impianti di gioco.
4. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possono arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 43 Decadenza dalla qualifica di Ufficiale di Campo

1. Gli Ufficiali di Campo decadono dalla qualifica per:
 - a) dimissioni;
 - b) mancato rinnovo del tesseramento per un anno;
 - c) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
 - d) per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art.85 del presente Regolamento.

Art. 44 Sospensione per inattività temporanea

1. Gli ufficiali di campo che, per giustificati motivi, non possono svolgere attività agonistica per un periodo di tempo superiore ai trenta giorni, possono richiedere al Consiglio Direttivo del CIA di essere sospesi, mantenendo la collocazione della propria categoria.
2. La richiesta di sospensione deve essere inviata per iscritto al CIA con la documentazione dalla quale risultino i giustificati motivi a sostegno della richiesta. Il Consiglio Direttivo del CIA valuterà la domanda ai fini della eventuale concessione della stessa.
3. La sospensione può essere accordata per un massimo di 12 mesi consecutivi, decorsi i quali se non ripresa l'attività, il tesserato CIA sarà collocato nella categoria inferiore, nel rispetto dei limiti anagrafici previsti per il relativo campionato.
4. Una ulteriore richiesta di sospensione può essere presentata solo dopo 12 mesi dal termine della precedente sospensione.
5. Qualora la richiesta di sospensione sia motivata da ragioni di salute, il rientro in attività è sempre subordinato alla osservanza della normativa in materia di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
6. Il Consiglio Direttivo del CIA si riserva la facoltà di valutare situazioni eccezionali nel caso l'inattività temporanea debba superare i 12 mesi o ne debba essere richiesta un'altra in anticipo rispetto a quanto definito al precedente comma 4 del presente articolo.
7. La sospensione per inattività temporanea implica l'impossibilità di svolgimento di qualsiasi tipo di attività federale.

Art. 45 Tesseramento in altre categorie

1. L’Ufficiale di campo in attività perde la qualifica in caso di tesseramento come allenatore e come atleta limitatamente ai Campionati nazionali.
2. È consentito il doppio tesseramento nella qualifica di Ufficiale di Campo e di Atleta fino al campionato di serie B interregionale compreso. In tale ipotesi, l’Ufficiale di Campo non potrà operare in gare del Campionato al quale partecipa la squadra con cui è tesserato come giocatore, ma potrà essere designato per gare di ogni altro campionato in cui partecipa la Società. Tale facoltà decade nel momento in cui l’Ufficiale di Campo risulti inserito in una lista nazionale.
3. Il tesseramento come dirigente di Società affiliata dovrà essere preventivamente autorizzato dal CIA. In assenza di autorizzazione il tesserato in qualità di Ufficiale di Campo si intende automaticamente decaduto.

Art. 46 Tesseramento Ufficiali di Campo da Federazioni estere

1. L’Ufficiale di Campo proveniente da Federazione estera che richieda di essere inquadrato nelle liste degli Ufficiali di Campo italiani, dovrà sostenere una prova attitudinale che sarà valutata dagli Organi tecnici nazionali CIA. A seguito dell’esito della prova, potrà essere inserito nell’ambitooperativo di competenza con deliberazione del Consiglio Difettivo del CIA.
2. L’Ufficiale di Campo che svolga temporaneamente attività presso una Federazione straniera è obbligato a produrre relativa certificazione annuale comprovante l’attività svolta al fine della permanenza nei quadri CIA. Al suo rientro il CIA si riserva la possibilità di ricollocare il tesserato secondo i criteri descritti al precedente comma del presente articolo.

CAPO III **GLI OSSERVATORI**

Art. 47 Definizione

1. Con il termine “Osservatore” si definisce il tesserato CIA che, conseguita la relativa qualifica, a seguito del superamento di un apposito corso, è preposto, previa designazione, ad osservare e valutare le prestazioni fornite dagli Arbitri o Ufficiali di Campo nel corso delle gare di pallacanestro organizzate e/o riconosciute dalla FIP.
2. Gli Osservatori sono tenuti a partecipare alle riunioni di aggiornamento e formazione. In caso di mancata partecipazione, l’Osservatore non potrà essere impiegato fino a quando non avrà partecipato ad uno dei successivi incontri formativi obbligatori.
3. Fermo quanto previsto nel presente articolo, i compiti degli Osservatori sono individuati nei criteri di impiego e valutazione annualmente approvati dal Consiglio federale.

Art. 48 Inquadramento

1. Gli Osservatori sono inquadrati come:
 - a) Commissario internazionale (Commissioner FIBA);
 - b) Osservatori nazionali;
 - c) Osservatori regionali arbitri;
 - d) Osservatori Ufficiali di Campo.

Art. 49 Commissario Internazionale (Commissioner FIBA)

1. I Commissari internazionali denominati “Commissioner FIBA” sono impiegati dalla Federazione Internazionale (FIBA).
2. Il Consiglio direttivo CIA, su proposta non vincolante del direttore Tecnico Nazionale, propone al Consiglio federale i nominativi dei tesserati CIA che possono frequentare il corso FIBA abilitante a diventare Commissioner FIBA.
3. I requisiti minimi per poter accedere ai corsi FIBA sono previsti dalle disposizioni FIBA.
4. La durata della licenza è di due anni e rinnovabile a fine biennio, come previsto dalla FIBA.
5. I Commissari Internazionali hanno il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali italiane, nonché per le manifestazioni organizzate dalla FIBA sia durante la stagione regolare sia durante i concentramenti ed i tornei estivi.

Art. 50 Osservatori nazionali Arbitri nazionali

1. Gli Osservatori nazionali sono impiegati nei Campionati nazionali maschili e femminili professionistici e dilettantistici.
2. Gli Osservatori nazionali possono essere utilizzati anche per gare di Campionati regionali.
3. Possono essere ammessi a partecipare al corso di Osservatori nazionali:
 - a) gli Arbitri che abbiano fatto parte della categoria degli Arbitri del Campionato Professionistico e del primo Campionato nazionale dilettantistico maschile e femminile;
 - b) gli Osservatori Regionali arbitri segnalati dai Presidenti Regionali CIA che abbiano svolto attività in Regione per almeno due anni.
4. Il Consiglio Direttivo CIA, su proposta non vincolante del direttore tecnico nazionale, nomina gli Osservatori che saranno impiegati nei Campionati nazionali.

Art. 51 Osservatori regionali arbitri

1. Possono essere ammessi ai corsi per Osservatori regionali gli Arbitri che abbiano svolto attività per almeno 10 anni.
2. Gli Osservatori regionali sono impiegati nei Campionati gestiti dai Comitati Territoriali.
3. Gli Osservatori Regionali possono svolgere attività arbitrale dell’ambito dei campionati in cui siano impiegati arbitri di 7° categoria.

Art. 52 Osservatori Ufficiali di Campo

1. Possono essere ammessi a partecipare al corso di Osservatori Ufficiali di Campo operanti nei campionati nazionali i tesserati non più in attività che abbiano fatto parte della categoria Ufficiali di Campo del Campionato Professionistico e del primo Campionato nazionale dilettantistico maschile e femminile.

Art. 53 Decadenza dalla qualifica e revoca del mandato

1. Gli Osservatori decadono:
 - a) per dimissioni e/o rinuncia;
 - b) per revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo CIA;
 - c) per squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali.

- d) mancato rinnovo del tesseramento per un anno;
- e) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
- f) per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art.85 del presente Regolamento.

CAPO IV

I FORMATORI

Art. 54 Formatori

1. Con il termine “Formatore” si definisce il tesserato CIA che, a seguito del superamento di un apposito corso, con acquisizione di relativa qualifica, è preposto alla formazione tecnico-sportiva degli Arbitri e degli Ufficiali di campo.
2. I compiti dei Formatori sono individuati nel presente Regolamento nonché nei “Criteri di Impiego e Valutazione” approvati annualmente dal Consiglio federale.
3. I Formatori sono tesserati CIA, e si dividono in:
 - a) Formatore Arbitri:
 - I. Formatore Arbitri Internazionale (Instructor FIBA);
 - II. Formatori Nazionali;
 - III. Formatori Regionali;
 - IV. Formatori Provinciali.
 - b) Formatore Arbitri Attività Giovanile:
 - I. Formatori Nazionali;
 - II. Formatori Regionali;
 - III. Formatori Provinciali.
 - c) Formatore Ufficiali di Campo:
 - I. Formatori Nazionali;
 - II. Formatori Regionali;
 - III. Formatori Provinciali.
 - d) Formatori arbitri ed Ufficiali di Campo 3X3.

Art. 55 Formatori Arbitri - Abilitazione

1. Possono accedere al corso di Formatori Arbitri:
 - a) i tesserati CIA che abbiano svolto per almeno un anno l’attività di Formatore Attività Giovanile previo parere del Responsabile Nazionale.
 - b) gli arbitri internazionali e nazionali che svolgono o abbiano svolto attività nel Campionato professionistico o nel primo Campionato Nazionale Dilettantisticomaschile e femminile.

Art. 56 FIBA Instructors

1. Il Consiglio direttivo CIA, su proposta del direttore Tecnico Nazionale non vincolante, propone al Consiglio federale i nominativi dei tesserati CIA che possono frequentare il corso FIBA abilitante a diventare FIBA Instructor.
2. I requisiti minimi per poter accedere ai corsi FIBA sono previsti dalle disposizioni FIBA.
3. La FIP, si indicazione del Consiglio direttivo CIA indica i FIBA Instructors alla FIBA il “National FIBA Instructor” di riferimento.
4. I FIBA Instructors hanno il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi

ordine e grado per tutte le manifestazioni organizzate dalla FIBA.

5. Il National FIBA Instructor di riferimento potrà essere sollevato dall'incarico previamente comunicazione della FIP alla Federazione Internazionale alla FIBA.

Art. 57 Formatori Nazionali Arbitri

1. I Formatori Nazionali hanno la funzione di istruire ed aggiornare gli Arbitri e gli Osservatori nazionali e/o regionali, nonché i Formatori Arbitri regionali e provinciali.

Art. 58 Formatori Regionali Arbitri

1. I Formatori Regionali possono essere nominati in numero variabile a seconda delle esigenze di ciascuna Regione.

2. Il mandato di Formatore Regionale ha durata di due anni e può essere rinnovato.

3. I Formatori Regionali curano l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento degli Arbitri e degli Osservatori regionali e provinciali.

4. I Formatori Regionali hanno i seguenti obblighi:

- a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali e/o regionali fissati dal CIA nazionale e/o regionali;
- b) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dai rispettivi Presidenti Regionali CIA;
- c) divulgare linee guida, direttive e tutto il materiale prodotto dal CIA;
- d) trasmettere tempestivamente al CIA la programmazione annuale dell'attività e produrre trimestralmente un report dell'attività svolta.

Art. 59 Formatori Provinciali Arbitri

1. I Formatori provinciali possono essere nominati in numero variabile a seconda delle esigenze di ciascuna Regione.

2. Operano sul territorio della Provincia o gruppi di Province per cui sono stati incaricati.

3. Hanno gli obblighi previsti dall'art. 58, comma 4, lettere a), b), d).

Art. 60 Formatori Nazionali Attività Giovanile

1. I Formatori Nazionali hanno la funzione di istruire ed aggiornare gli Arbitri giovanili nonché i Formatori Arbitri giovanili regionali e provinciali.

Art. 61 Formatori Regionali Attività Giovanile

1. I Formatori Regionali possono essere nominati in numero variabile a seconda delle esigenze di ciascuna Regione.

2. Il mandato di Formatore Regionale ha durata di due anni e può essere rinnovato.

3. I Formatori Regionali curano l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento degli Arbitri giovanili e formatori provinciali.

4. I Formatori Regionali hanno i seguenti obblighi:

- a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali e/o regionali fissati dal CIA nazionale e/o regionali;
- b) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dai rispettivi Presidenti Regionali CIA;

- c) divulgare linee guida, direttive e tutto il materiale prodotto dal CIA;
- d) trasmettere tempestivamente al CIA la programmazione annuale dell'attività e produrre trimestralmente un report dell'attività svolta.

Art. 62 - Formatori Provinciali AttivitàGiovanile

1. I Formatori provinciali possono essere nominati in numero variabile a seconda delle esigenze di ciascuna Regione.
2. Operano sul territorio della Provincia o gruppi di Province per cui sono stati incaricati.
3. Hanno gli obblighi previsti dall'art. 58, comma 4, lettere a), b), d).

Art. 63 - Formatore Nazionale Ufficiali di Campo

1. Il Formatore Nazionale Ufficiali di Campo ha la funzione di istruire, formare ed aggiornare costantemente gli Ufficiali di Campo che operano nei Campionati Nazionali e i Formatori Ufficiali di Campo Regionali e Provinciali, al fine di migliorarne il livello tecnico e di assicurare omogeneità nelle loro prestazioni.

Art. 64 - Formatori Regionali Ufficiali di Campo

1. I Formatori Regionali possono essere nominati in numero variabile a seconda delle esigenze di ciascuna Regione.
2. I Formatori Regionali Ufficiali di Campo svolgono, tra l'altro, attività di coordinamento dei Formatori Provinciali.
3. Il mandato di Formatore Regionale Ufficiali di Campo ha la durata di due anni e può essere rinnovato.
4. I Formatori Regionali Ufficiali di Campo curano l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento degli Ufficiali di Campo, dei tesserati abilitati al ruolo di Formatore provinciale e degli osservatori Ufficiali di Campo in attuazione dei programmi tecnici fissati dal CIA e dal Responsabile Nazionale Ufficiali di Campo e delle direttive organizzative dettate dai Presidenti Regionali CIA.
5. I Formatori Regionali Ufficiali di Campo hanno i seguenti obblighi:
 - a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali e/o regionali, fissati dal CIA nazionale e/o regionali;
 - b) coordinare l'attività di tutti i formatori provinciali operanti nel territorio di competenza;
 - c) divulgare le linee guida, le direttive e tutto il materiale prodotto dal CIA;
 - d) trasmettere tempestivamente al CIA la programmazione annuale dell'attività e il report trimestrale dell'attività svolta.
6. Il formatore provinciale Ufficiali di Campo per ottenere la qualifica di formatore regionale Ufficiali di campo deve aver maturato un'esperienza di almeno 5 anni continuativi come formatore provinciale.

Art. 65 - Formatori Provinciali Ufficiali di Campo

1. I Formatori Provinciali Ufficiali di Campo operano sul territorio di competenza per cui siano stati incaricati.
2. I Formatori Provinciali hanno gli obblighi previsti dall'art. 64, comma 5, lettere a), b), d).

Art. 66 - Decadenza e/o revoca del mandato

1. I Formatori decadono per:
 - a) dimissioni e/o rinuncia;
 - b) revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo del CIA;

- c) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
- d) mancato rinnovo del tesseramento per un anno;
- e) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
- f) l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art.85 del presente regolamento.

Art. 67 – Tutor arbitri

1. Il Tutor ha il compito di monitorare la preparazione tecnica degli arbitri abilitati ai campionati regionali.
2. Il tutor è nominato dal Presidente Regionale CIA tra gli arbitri nazionali, e i tesserati CNA e i Dirigenti di società di provata esperienza tecnica.

TITOLO VI

NORME GENERALI TESSERATI

CAPO I - INCOMPATIBILITA' E LIMITI DI ETA'

Art. 68 – Incompatibilità

1. È incompatibile con la carica di Presidente del CIA, Direttore Tecnico Nazionale, e va dichiarato decaduto, chiunque venga a trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la FIP.
2. La carica di Presidente del CIA, Direttore Tecnico Nazionale è incompatibile con l'esercizio della funzione di Arbitro e Ufficiale di Campo in attività. Nel caso di nomina a Presidente del CIA, Direttore Tecnico Nazionale di un tesserato CIA in attività, lo stesso cesserà l'attività. Al termine del mandato, se operava nei Campionati nazionali quale Arbitro o Ufficiale di Campo, non potrà più riprendersela funzione anche in caso di anticipata cessazione del mandato per qualsiasi motivo. Conseguentemente, il tesserato verrà posto tra i Tesserati Fuori Quadro o, su sua richiesta, a disposizione dei campionati regionali.
3. Il ruolo di Presidente Regionale CIA e di Delegato provinciale CIA può essere svolto da tesserati CIA sia in attività che non in attività.
4. Il ruolo di Osservatore nazionale arbitri e Formatore nazionale arbitri è incompatibile con la qualifica di arbitro in attività.
5. Un tesserato CIA si troverà in situazione di incompatibilità qualora nel Campionato ove sia chiamato a svolgere attività risulti tesserato, per una delle Società, o vi sia in lista un tesserato suo coniuge, un suo parente entro il 2° grado o suo affine entro il 1° grado.
6. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al CIA e, per conoscenza, al Presidente federale. Incaso di mancata opzione entro il termine stabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla carica assunta più di recente.
7. Il ruolo di Osservatore nazionale ufficiali di campo e Formatore nazionale ufficiali di campo è compatibile con la qualifica di Ufficiale di campo per i campionati regionali.

Art. 69 - Limite di età

1. L'attività per gli arbitri della 6° e 7° categoria cesserà al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2. Gli osservatori, al compimento del settantacinquesimo, anno di età potranno proseguire la propria attività solo in presenza di caratteristiche tecniche e funzionali ritenute adeguate allo svolgimento del compito.

3. L'attività dei formatori cesserà al compimento del settantacinquesimo anno di età.
4. L'attività, per gli ufficiali di campo regionali, cesserà al compimento del settantacinquesimo anno di età.
5. Ai fini dell'applicazione delle norme per la rilevazione dell'età di tutti i tesserati CIA, si farà riferimento all'età compiuta alla data di chiusura della stagione sportiva.
6. Per le promozioni nelle varie categorie arbitri ed Ufficiali di campo non ci sono limiti d'età.

CAPO II

DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

Art. 70 – Tesseramento federale

1. Tutti i tesserati CIA devono essere regolarmente tesserati secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio federale.
2. Il mancato tesseramento secondo le procedure ed entro i termini previsti comporterà l'immediata sospensione da ogni attività e, al termine dell'anno sportivo, l'automatica decadenza dalla qualifica di tesserato della FIP.

Art. 71 – Tessera di libero ingresso

1. La tessera federale di libero ingresso offre la possibilità di ingresso negli impianti di gioco, nei limiti delle disponibilità stabilite dalle Società che utilizzano gli impianti stessi e viene rilasciata ai tesserati che ne hanno diritto e può essere revocata o sospesa solo su determinazione del CIA, in presenza di fatti o atti posti in essere dai tesserati in violazione di norme comportamentali e regolamentari di cui all'art.73, indipendentemente dalla circostanza che dette condotte abbiano dato luogo o meno alla trasmissione degli atti alla Procura federale o agli Organi di Giustizia per i provvedimenti di competenza.

Art. 72 – Diritti dei tesserati

1. Tutti i tesserati CIA hanno diritto alla difesa della loro onorabilità e dignità ed alla tutela della loro integrità fisica.

Art. 73 – Doveri dei tesserati

1. Tutti i tesserati CIA, per quanto di competenza, hanno l'obbligo di:
 - a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali o interregionali e regionali predisposti dal CIA;
 - b) sottoporsi a visita medica di idoneità specifica per il tipo di attività da svolgere, secondo quanto disposto dalla Federazione per ogni anno sportivo;
 - c) superare i test atletici predisposti dal CIA, nei campionati in cui siano previsti, secondo le normative FIP e/o FIBA; detti test atletici, obbligatori al fine del proseguimento dell'attività stagionale, saranno almeno due in ogni stagione sportiva. Chi non supererà un test o non lo potrà sostenere perché sprovvisto di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica, sarà escluso dalle designazioni e potrà avere una seconda possibilità che sarà quella successiva, prevista nella stagione in corso, oppure una prova di recupero stabilita dal CIA, con spese a carico dell'interessato, da effettuarsi dopo un periodo minimo di 21 giorni dal test non superato o non svolto. La prova non si intende superata anche in caso di infortunio durante il test;
 - d) in caso di mancato superamento di due prove nella stessa sessione di prove, l'arbitro sarà escluso dalla lista di appartenenza e, su richiesta, potrà essere inserito nella lista degli arbitri impiegabili nel campionato di Divisione Regionale 1 (DR1).

- e) accettare immediatamente designazioni di qualsiasi Campionato o torneo degli Uffici Gare di appartenenza, anche per i Campionati minori, subordinatamente, comunque, agli impegni nazionali e internazionali, o di comunicare, con la stessa tempestività, l'eventuale rifiuto. I rifiuti conseguenti ad improvvisi impedimenti devono essere chiaramente motivati e documentati al CIA ed ai competenti organismi di designazione. Il numero massimo di rifiuti e/o indisponibilità consentito per ogni stagione sportiva e per ogni Campionato dovrà essere indicato nel documento annuale *“Criteri di Impiego e Valutazione – Norme di comportamento”*;
 - f) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal proprio gruppo di tesserati CIA di appartenenza territoriale. La data di svolgimento delle stesse deve essere comunicata agli interessati, da parte degli organi preposti, con almeno 10 giorni di preavviso;
 - g) svolgere le eventuali funzioni alle quali sono stati designati dai competenti organismi;
 - h) presentarsi in campo entro i termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti emanate dal CIA e pubblicate annualmente sul documento *“Criteri di impiego e valutazione – Norme di comportamento”* prima dell'inizio dei Campionati;
 - i) far pervenire ai competenti Organi federali, nei termini e con le modalità stabilite, tutta la documentazione relativa alla gara. Tale incombenza rientra nelle responsabilità del 1° Arbitro. Nel caso di impossibilità o inadempienze devono attivarsi il 2° e/o il 3° (se previsto) arbitro della gara.
2. Gli Ufficiali di Campo hanno tutti gli obblighi di cui al comma precedente, con l'esclusione della lettera b), c) e i).
3. L'inosservanza delle sopraindicate prescrizioni potrà comportare la trasmissione degli atti al CIA che in casi di particolare gravità li trasmetterà ai competenti Organi di Giustizia.
4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) comporterà l'esclusione dalle liste nazionali.
5. La mancata presentazione del certificato di idoneità di cui al comma 1, lettera b), comporterà l'immediata sospensione dall'attività sino all'avvenuta ultimazione delle procedure previste e l'inserimento della certificazione stessa nel sistema informatico federale.
6. Tutti i tesserati sono inoltre tenuti a:
- a) svolgere le loro funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto nell'ambito dell'attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità;
 - b) ad osservare le norme previste dallo Statuto e dalle altre norme e Regolamenti della FIP nonché dal Codice di Comportamento Sportivo CONI e FIP;
 - c) improntare il loro comportamento, anche al di fuori dello svolgimento dell'attività di tesserato e nei rapporti con colleghi e terzi, al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, a difesa dell'onorabilità e dell'immagine del CIA e del ruolo rivestito;
 - d) collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari della FIP, nonché ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica prese dagli Organi preposti dal CIA o dalla FIP;
 - e) compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale tramite la piattaforma informatica FIP ed a segnalare eventuali variazioni, cambi di residenza e/o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con Società affiliate al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità;
 - f) osservare l'obbligo di non comunicare a nessuno, tranne che al proprio Delegato Provinciale CIA ed al Presidente Regionale CIA, le designazioni ricevute e il contenuto dei referti trasmessi agli Organi di Giustizia;
 - g) attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;
 - h) a segnalare con immediatezza al proprio Presidente Regionale CIA le sentenze dichiarative di fallimento, le informazioni di garanzia ex art. 369 c.p.p. ricevute e le pendenze di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale, anche cautelari, a cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di

accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (D.A.SPO.), le sentenze penali di condanna per reati dolosi, anche non definitive.

7. Agli Arbitri è fatto inoltre divieto di:

- a) compiere con qualsiasi mezzo atti o tenere comportamenti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive e/o dalle attività collaterali, connesse o riconducibili alle manifestazioni sportive stesse;
- b) rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico del regolamento FIBA anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o similari, anche in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o “nickname” atti ad impedire l’immediata identificazione del suo autore;
- c) ricorrere ad alcun organo di giustizia, ad eccezione di quelli Federali, nei confronti di altri tesserati FIP per fatti inerenti e comunque connessi con l’attività arbitrale, senza averne fatta preventiva richiesta scritta al CIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente della FIP la relativa autorizzazione scritta;
- d) svolgere attività o propaganda politica nell’ambito federale;
- e) effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell’ambito FIP.

8. I tesserati possono rilasciare interviste a mezzi di informazione o fare dichiarazioni pubbliche, purché le stesse non attengano a gare dirette da sé o da altri e ad incarichi espletati, e purché le stesse non siano lesive della reputazione e della onorabilità di altri tesserati del CIA e della FIP; in caso di trasgressione il tesserato sarà segnalato alla Procura federale.

Art. 74 – Divisa

1. La FIP fornisce la divisa regolamentare ed il materiale necessario ad Arbitri e Ufficiali di Campo per svolgere le attività previste dal loro ruolo.
2. Nell’esercizio delle loro funzioni tutti i tesserati devono indossare esclusivamente la divisa stabilita dal CIA. L’inaservanza di tale disposizione comporterà l’esclusione dalle designazioni e la comunicazione ai competenti Organi di Giustizia.

Art. 75 - Rapporti di valutazione

1. Ogni Arbitro ed Ufficiale di Campo, nell’ambito del proprio Campionato di appartenenza, sarà visionato nel corso dell’anno sportivo nel rispetto di quanto indicato nel documento *“Criteri di impiego e valutazione – Norme di comportamento”* annualmente emanato dal CIA.

Art. 76 - Direzione di incontri e tornei amichevoli all'estero

1. Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo, in caso di invito all'estero per la direzione di incontri Tornei amichevoli devono richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione da parte del CIA.

Art. 77 – Trasmissione atti

1. La mancata osservanza degli obblighi da parte dei tesserati in tutti i casi previsti dal presente Regolamento comporterà la trasmissione degli atti alla Procura Federale o ai competenti Organi di Giustizia e ciò costituirà un elemento negativo nella valutazione di fine Campionato.

Art. 78- Direzione in doppio o in triplo

1. Ad eccezione dei Campionati per i quali è previsto che la direzione di gara sia affidata a tre Arbitri, per ciascun incontro di qualsiasi Campionato, dovrà essere designata una coppia di arbitri.
2. Gli arbitri che hanno superato il corso arbitrale da meno di due stagioni sportive devono essere sempre designati in coppia con un arbitro con un numero maggiore di anni sportivi di attività.

CAPO III
RICORSI

Art. 79 - Ricorsi

1. In ragione dell'esclusiva natura tecnica delle valutazioni delle prestazioni arbitrali da parte degli organismi annualmente preposti, non è ammissibile alcun ricorso avverso gli esiti di dette valutazioni nonché avverso la conseguente formazione delle liste annuali di categoria.

CAPO IV
DISPONIBILITÀ – IMPIEGO – COMPETENZA

Art. 80 - Designazioni di tesserati nazionali per gare di Campionati regionali e provinciali

1. Gli Arbitri ed Ufficiali di Campo di Campionati nazionali sono tenuti a svolgere attività anche nei Campionati regionali e provinciali di competenza degli uffici gara della propria Regione. In caso di necessità possono essere utilizzati anche nei Campionati nazionali inferiori a quelli di appartenenza.

Art. 81 - Designazioni Arbitri e Ufficiali di campo per Incontri Internazionali

1. Negli incontri internazionali per i quali vengano richiesti Arbitri italiani, la designazione è di competenza del CIA nazionale.
2. Negli incontri internazionali le designazioni degli Ufficiali di Campo sono di competenza del CIA nazionale che può delegare il Presidente Regionale CIA territorialmente competente.

Art. 82 - Designazione degli Arbitri per Tornei – Competenza

1. La designazione degli Arbitri è di competenza del CIA nazionale per le gare di torneo a carattere internazionale e nazionale con squadre appartenenti alla Lega professionistica e alle Leghe Nazionali dilettanti Maschile e Femminile. Il CIA nazionale ha facoltà di delegare dette designazioni al Presidente Regionale CIA territorialmente competente.

Art. 83 – Cambio di residenza e domicilio

1. In caso di cambio di domicilio o residenza i tesserati CIA sono tenuti a darne immediata comunicazione al CIA, all'Ufficio designazioni e al Designatore di competenza, al Presidente Regionale CIA ed al Delegato Provinciale CIA, provvedendo direttamente, all'aggiornamento dei dati sui sistemi informatici federali.
2. Stante l'esigenza del CIA di assicurare la tempestività e la certezza delle comunicazioni di servizio, la immediata comunicazione della variazione di residenza e/o domicilio è dovuta anche nel caso in cui questo abbia carattere temporaneo.

CAPO V

MISURE DISCIPLINARI

Art. 84 - Fatti di particolare gravità

1. Il CIA, avuta conoscenza di condotte o fatti di particolare gravità commissivi od omissivi ascrivibili ad un tesserato, dovrà immediatamente e senza indugio darne comunicazione alla Procura Federale o agli Organi di Giustizia per l'eventuale adozione di provvedimenti che si riterranno più opportuni.
2. In via cautelativa, ai sensi dell'art. 112 del Regolamento di Giustizia, il tesserato CIA che è sottoposto ad indagine o a procedimento disciplinare può essere sospeso dall'attività.

Art. 85 - Esclusione dalle liste

1. Oltre ai casi già previsti negli articoli precedenti, l'esclusione dalle liste e/o dagli albi, o la revoca degli incarichi sarà applicata a tutti i tesserati CIA che abbiano riportato una sospensione superiore ai 60 giorni se comminata dal Tribunale Federale o superiore ai 40 giorni se comminata dalla Corte Federale di Appello.

TITOLO VII

PREMI

Art. 86 – “Premi”

1. I Premi federali per gli Arbitri sono i seguenti:
 - a) Premio “*Maurizio Martolini*”;
 - b) Premio “*Vittorio Paolo Fiorito*”;
 - c) Premio “*Ninì Ardito*”;
 - d) Premio “*Gianluca Mattioli*”.

I suddetti premi verranno consegnati nel corso dei raduni nazionali/regionali di inizio stagione o in occasione di altre manifestazioni autorizzate dal CIA.

Art. 87 - Premio "Maurizio Martolini"

1. Il Premio è annualmente conferito all'Arbitro che nel corso dell'Anno Sportivo si sia maggiormente distinto in campo nazionale o in campo internazionale. Può essere conferito anche alla carriera o alla memoria.
2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta da:
 - a) Presidente federale;
 - b) Presidente del CIA;
 - c) Responsabile del Campionato professionistico.

Art. 88 - Premio "Vittorio Paolo Fiorito"

1. Il Premio è annualmente conferito dal CIA al miglior Arbitro promosso nel Campionato nazionale di serie A.
2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta da:
 - a) Presidente federale;
 - b) Presidente del CIA;
 - c) Responsabile del Campionato di serie A2 maschile e A1 femminile.

Art. 89 – Premio “Nini Ardito”

1. Il Premio è annualmente conferito dal CIA ad un Formatore Arbitri o Formatore Ufficiali di Campo maggiormente distintosi nella stagione sportiva per la sua qualificata attività di formazione dei giovani Arbitri o Ufficiali di Campo.
2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta dal:
 - a) Presidente del CIA;
 - b) Coordinatore Formatori.
 - c) Il Premio può essere assegnato una sola volta nell'arco della carriera.

Art. 90 - Premio “Gianluca Mattioli”

1. Il Premio è annualmente conferito dal CIA al miglior Arbitro promosso nel Campionato nazionale di serie A2 maschile e A1 femminile.
2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta dal:
 - a) Presidente del CIA;
 - b) Responsabile del Campionato di serie B maschile e A2 femminile.

Art. 91 - Premio “Stefano Del Greco”

1. È istituito il Premio “Stefano Del Greco”, destinato al tesserato CIA con qualifica di Osservatore che sia distinto, nel corso della stagione sportiva, per elevata competenza tecnica, correttezza, continuità e capacità di valorizzazione dei giovani arbitri e ufficiali di campo.
2. Il Premio è conferito annualmente dal CIA Nazionale, su proposta del Coordinatore del Settore Osservatori.
3. Il riconoscimento è attribuito nel corso dell'annuale Assemblea o raduno tecnico nazionale, o in altro momento istituzionale rilevante indicato dal CIA.
4. Il nominativo del tesserato premiato sarà inserito in apposito Albo del Premio “Stefano Del Greco” pubblicato sul sito ufficiale della FIP.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 92 – Prorogatio

1. Tutte le nomine ed incarichi conferiti dal CIA, nell'ambito della sua competenza, oltre che per le ipotesi specificatamente disciplinate dal presente regolamento, terminano, comunque, di avere efficacia con la conclusione del mandato affidato al CIA dal Consiglio Federale della FIP.
2. Per l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione del CIA, nei casi di sua decadenza, le competenze e funzioni dei nominati Organi, Settori centrali e periferici, assicurate e svolte per il tramite dei rispettivi Responsabili, saranno prorogate fino al momento in cui il nuovo CIA non adotti provvedimenti di nuove nomine o di conferma degli incarichi.

Art. 93 - Rinvio alle norme federali

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa rinvio allo Statuto Federale ed ai Regolamenti Federali della FIP.

DELIBERA N.187/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ritenuto opportuno aggiornare il testo del Codice Etico in ragione del tempo trascorso dalla sua prima approvazione;

visto il nuovo testo del Codice Etico e condivisi gli aggiornamenti e le modifiche ivi apportate;

D E L I B E R A

di approvare, con effetto immediato, il Codice Etico nel testo di seguito trascritto:

Capitolo I – Parte generale

1.1 Quadro normativo

1.1.1 Il presente Codice Etico si ispira ai principi fondamentali e alle disposizioni della Fédération Internationale de Basketball (di seguito FIBA) e li armonizza con la normativa italiana nonché con lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito FIP) al fine di tutelare l'integrità della pallacanestro a livello nazionale e internazionale.

1.1.2 Il presente Codice recepisce il quadro normativo nazionale in tema di *safeguarding* e, segnatamente: il Decreto Legislativo n. 39/2021 impone l'adozione di Modelli Organizzativi e Codici di Condotta volti alla tutela dei minori e alla prevenzione di molestie, violenze e discriminazioni; il Decreto Legislativo n. 36/2021 stabilisce l'obbligo per le società e associazioni sportive di designare un Responsabile della protezione dei minori, incaricato di vigilare sulla sicurezza e il benessere dei giovani atleti. In attuazione di tali normative, il CONI, con Delibera n. 255 del 25 luglio 2023, ha definito le Linee Guida per la prevenzione e il contrasto degli abusi, mentre l'Osservatorio Permanente CONI ha emanato i Principi Fondamentali in materia di tutela e Safeguarding. La FIP, in ottemperanza a tali disposizioni, ha emanato le proprie Linee Guida il 31 agosto 2023, aggiornate il 17 giugno 2024, cui tutte le Affiliate devono conformarsi per garantire l'applicazione di un sistema efficace di prevenzione e protezione.

1.2 Ambito di applicazione

1.2.1 Il presente Codice Etico si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche che operano in nome o per conto della FIP o a questa tesserate o affiliate, incluse, ma non limitate a, tesserati, dirigenti, allenatori, ufficiali di gara, dipendenti, collaboratori e volontari. Questo Codice è vincolante per tutte le persone che, direttamente o indirettamente, sono legate alla FIP da rapporti di lavoro o di collaborazione, anche occasionali, nonché per i soggetti terzi che operano con la Federazione stessa.

1.2.2 I destinatari del Codice Etico comprendono:

- Tutti i tesserati della FIP, inclusi atleti, allenatori, dirigenti, ufficiali di gara e altre figure professionali coinvolte nell'attività sportiva.

- I dipendenti, collaboratori, consulenti e ogni altra persona che lavora per conto della FIP, anche se con rapporti occasionali o temporanei.
- I soggetti terzi, quali fornitori, partner, sponsor e chiunque intrattenga rapporti di collaborazione stabile o temporanea con la FIP.

1.3 Principi generali

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività della FIP sono tenuti al rispetto dei seguenti principi fondamentali:

1.3.1 Principio di legalità

È obbligatorio rispettare le disposizioni normative di carattere nazionale e internazionale, nonché le normative sportive e regolamentari emanate dagli organismi competenti. L'osservanza della legge è un presupposto imprescindibile per ogni attività della Federazione.

1.3.2 Principi di integrità e lealtà

Ogni comportamento deve ispirarsi ai principi di integrità e lealtà, implicanti il dovere di astenersi da pratiche fraudolente, da ogni forma di corruzione o abuso di potere, nonché da comportamenti che possano danneggiare l'immagine della FIP o compromettere la correttezza delle competizioni.

1.3.3 Principio di trasparenza

Le attività della FIP devono essere svolte con piena trasparenza, in particolare nella gestione delle risorse economiche, nella pianificazione delle competizioni e nelle decisioni organizzative. Ogni decisione che impatti sulla vita sportiva deve essere chiara, documentata e accessibile alle parti interessate. Eventuali conflitti di interesse devono essere dichiarati e risolti per tutelare l'etica e la credibilità della Federazione.

1.3.4 Principio di democrazia interna

Gli organismi della FIP devono garantire elezioni trasparenti, eque e democratiche, nel rispetto dei diritti di tutti i candidati e membri. La promozione delle candidature deve avvenire in modo corretto, senza pratiche indebite come donazioni, vantaggi o alleanze strategiche. Il voto deve essere libero da influenze esterne e i risultati devono riflettere la volontà autentica dei membri, tutelando l'integrità del processo elettorale.

1.3.5 Principio di lealtà sportiva

Il rispetto delle regole del gioco, un comportamento onesto e un esercizio dell'attività sportiva improntato alla lealtà nei confronti di avversari, ufficiali di gara, altri partecipanti e spettatori sono fondamentali. Ogni forma di illecito sportivo, tra cui il doping, il match-fixing e qualsiasi pratica che comprometta l'integrità della competizione, è vietata e severamente sanzionata, in conformità con il Regolamento di Giustizia Sportiva.

1.3.6 Principio di imparzialità

Nell'organizzazione, gestione e supervisione delle attività sportive devono essere garantite equità e parità di trattamento. È vietato qualunque comportamento che possa comportare favoritismi o discriminazioni tra i partecipanti. La gestione delle competizioni deve essere priva di conflitti di interesse, e ogni decisione deve essere presa nel pieno rispetto dei principi di equità e giustizia.

1.3.7 Principio di non violenza, non discriminazione e tutela della persona

Ogni comportamento deve essere improntato al rispetto reciproco, evitando qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica, intimidazione o discriminazione. È vietata ogni condotta che comprometta la dignità, l'integrità fisica o mentale di atleti, tecnici, ufficiali di gara, dirigenti e altri soggetti coinvolti nell'attività sportiva. La FIP promuove un ambiente inclusivo, vietando ogni forma di discriminazione basata su razza, genere, orientamento sessuale, religione, opinioni politiche, origine etnica o sociale, disabilità, età o altre condizioni personali. Ogni tesserato deve garantire pari opportunità e contribuire a un contesto di rispetto, solidarietà e cooperazione. Le violazioni saranno sanzionate con misure disciplinari adeguate, in conformità con le normative interne e internazionali.

1.3.8 Principio di prevenzione del doping

La FIP promuove uno sport pulito e privo di sostanze dopanti, impegnandosi a prevenire e contrastare l'uso di sostanze o metodi vietati che possano compromettere la salute degli atleti e l'integrità delle competizioni.

1.4 Oggetto

Il Codice Etico della FIP costituisce uno strumento essenziale per garantire l'affidabilità e il corretto funzionamento del movimento della pallacanestro in un quadro di comportamento etico, equo e professionale, nel rispetto della legalità, dei valori di fair play e dell'integrità sportiva. Il rispetto di tali principi è fondamentale non solo per il regolare svolgimento dell'attività sportiva, ma anche per la salvaguardia dei diritti individuali, la formazione dei giovani atleti e la promozione di uno sport che sia esempio di valori positivi, senso civico e rispetto delle regole.

1.5 Definizioni

Ai fini del presente Codice Etico, i termini di seguito elencati sono definiti come segue:

Atleta	Il soggetto che esercita l'attività sportiva quale tesserato presso un'associazione o società sportiva affiliata alla FIP.
Tesserato	Chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo nei riguardi della FIP, sia con rilascio di uno specifico documento da parte di un Organo federale, come dirigente, giocatore, allenatore, arbitro, ufficiale di campo, medico, massaggiatore, sia con l'elezione o la nomina in qualsiasi Organo, o Collegio federale, che con l'inclusione negli Organi direttivi di una Società, che infine a seguito di incarico temporaneo, designazione o convocazione conferiti da qualsiasi Organo federale o dagli arbitri sul campo.
Competizione	Qualsiasi partita, torneo, campionato di pallacanestro ufficiale organizzato dalla FIP o da sue affiliate, compresi eventi di livello regionale, nazionale o internazionale riconosciuti dalla Federazione.
Arbitro	Tesserato C.I.A. preposto alla direzione delle gare.

Ufficiale di campo	Tesserato C.I.A. abilitato alla registrazione dei dati relativi alla gara senza funzioni di direzione della gara.
Regolamento di Giustizia Sportiva	Documento che regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni Sportive Nazionali.
Affiliata	Associazione o società sportiva affiliata alla FIP.
Safeguarding Officer	Responsabile Federale per le politiche di Safeguarding che vigila sull'adozione da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al d.lgs. n. 39/2021 e sulla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. Adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, gestisce le eventuali segnalazioni di condotte rilevanti e relaziona sulle politiche di Safeguarding alla Federazione e all'Osservatorio permanente del CONI.
Responsabile prevenzione abusi, violenze, discriminazioni	Figura introdotta dall'art. 33 del d. lgs n. 36/2021 e disciplinata dall'art. 5, co. 2 dei Principi emanati dall'Osservatorio permanente per le politiche di Safeguarding del CONI. Previene e contrasta abusi, violenze e discriminazioni all'interno delle associazioni e società sportive, garantendo un ambiente sicuro per tutti i tesserati. Questa figura opera a livello territoriale con compiti analoghi a quelli del Safeguarding Officer, attivo invece a livello federale e nazionale, con cui deve coordinarsi per l'attuazione delle politiche di Safeguarding. Il Responsabile ha il compito di ricevere segnalazioni da parte di tesserati, atleti, dirigenti e tecnici riguardo a situazioni, anche solo potenziali, che possano esporre sé stessi o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
Single Point Of Contact (S.P.O.C.)	Il principale intermediario tra la Federazione, i suoi membri ed i soggetti esterni per l'integrità e la tutela dei valori fondamentali dello sport. È chiamato, tra gli altri, a valutare la conformità delle norme e dei regolamenti interni con gli standard internazionali, con particolare riferimento all'adeguamento del Codice Etico federale a quello

	della FIBA, alla creazione di processi di segnalazione delle condotte, alla gestione dei rapporti con tutti i soggetti nazionali ed internazionali, compresi gli altri SPOCs.
Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding	l'Organo preposto alla definizione dei principi per le Linee Guida finalizzate alla predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori. Esso cura l'osservanza dei modelli organizzativi e dei codici di condotta, formula raccomandazioni in materia di Safeguarding, favorisce il coordinamento tra le Federazioni Sportive Nazionali e conduce studi e ricerche per il miglioramento delle politiche di protezione nello sport. L'Osservatorio riferisce periodicamente alla Giunta Nazionale del CONI mediante relazioni ufficiali.
Linee Guida	Direttive emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali tese alla redazione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché dei codici di condotta volti a garantire la protezione dei minori e la prevenzione di abusi, molestie, violenza di genere e discriminazione.
Statuto	Atto normativo fondamentale che delinea l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina e gli scopi della FIP. Definisce i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei tesserati, la struttura degli organi direttivi e le modalità decisionali.

1.6 Condotte rilevanti

Abuso psicologico	Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopravffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.
Abuso fisico	Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o

	indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore <i>performance</i> sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.
Molestia sessuale	Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.
Abuso sessuale	Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.
Negligenza	Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale – presa conoscenza di uno degli eventi, o atti o contegni di cui al presente documento – ometta di intervenire causando un danno, o permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel

	<p>persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.</p>
Incuria	La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali dell’atleta a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
Abuso di matrice religiosa	L’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto dell’atleta di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Bullismo, Cyberbullismo	Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima). A titolo esemplificativo, si descrive il c.d. nonnismo, ossia una forma organizzata, basata sul gruppo-squadra, di bullismo, in ambito sportivo che consiste nell’umiliazione e nella sottoposizione a prove pericolose dei nuovi membri della squadra da parte dei membri più anziani.
Comportamenti discriminatori	Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Scommessa	Il coinvolgimento, diretto o indiretto, di soggetti affiliati alla FIP in qualsiasi forma di scommessa relativa a una competizione di basket. Tale coinvolgimento include, senza limitazione, scommesse e attività correlate sul risultato, andamento, esito, condotta o qualsiasi altro aspetto di una partita o competizione, effettuate da o tramite un'altra persona o entità.
Manipolazione dei risultati	Qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente o manipolare il risultato, il progresso, l'esito, la condotta o qualsiasi altro aspetto di una competizione della Federazione Italiana Pallacanestro.
Creazione intenzionale di eventi oggetto di scommesse	Provocare deliberatamente un evento in una competizione sapendo che è oggetto di scommesse.
Corruzione / Tentativi di corruzione	L'accettazione, l'offerta, l'accordo di accettare o offrire tangenti o qualsiasi altro beneficio, o l'aspettativa legittima di tale beneficio, finalizzato a influenzare in modo illecito o improprio il risultato, l'andamento, l'esito, la condotta o qualsiasi altro aspetto di una partita o competizione.
Uso improprio di informazioni riservate	Utilizzare o divulgare informazioni riservate al fine di manipolare le competizioni.
Conflitto di interessi	Una situazione in cui un individuo ha interessi personali, familiari o professionali che interferiscono o potrebbero interferire con la sua imparzialità o obiettività nello svolgimento delle sue funzioni all'interno della Federazione Italiana Pallacanestro.

Capitolo II – Politiche Federali di integrità e di Safeguarding

2.1 Regolamento Safeguarding e Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta

2.1.1 La Federazione Italiana Pallacanestro emana il Regolamento Safeguarding e le Linee Guida federali per la predisposizione dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2.1.2 L'adozione delle Linee Guida prevede l'obbligo per tutte affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro, al fine di standardizzare le politiche di Safeguarding su tutto il territorio nazionale, di predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi.

2.2 Protocolli per le squadre nazionali e per gli arbitri

La Federazione Italiana Pallacanestro in ossequio al D.lgs. n. 39/2021 e ai principi dell'Osservatorio permanente per le politiche di Safeguarding del Coni adotta un protocollo relativo agli allenamenti delle squadre nazionali senior e giovanili e uno per il comparto arbitrale, al fine di garantire l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati durante l'attività sportiva, nonché favorirne la crescita e lo sviluppo in un ambiente sano e inclusivo.

2.3 Responsabile federale delle politiche di Safeguarding

2.3.1 Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni, la Federazione Italiana Pallacanestro nomina un Safeguarding Officer.

2.3.2 Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di Safeguarding e della prevenzione e verifica di situazioni di pericolo o abusi, anche potenziali.

2.3.3 Il Safeguarding Officer svolge le funzioni previste dall'articolo 9.3 del Regolamento Safeguarding Federale pubblicato sul sito istituzionale della FIP.

2.4 S.P.O.C.

2.4.1 La Federazione Italiana Pallacanestro nomina un “*Single Points Of Contact*” (SPOC), ai sensi delle “*guidelines for the setting-up of single points of contact for integrity within sport organisations*”, sottoscritte dalla FIBA ed in conformità con le linee guida di quest'ultima.

2.4.2 Lo SPOC ha i compiti di: valutare la conformità delle norme e dei regolamenti interni con gli standard internazionali, adeguare Codice Etico Federale ai principi presenti in quello della FIBA, creare e gestire una procedura di segnalazione di potenziali violazioni, comunicare e cooperare con la Federazione Internazionale e supportarla nelle attività di indagine, gestire i rapporti di collaborazione con tutti i soggetti nazionali ed internazionali, compresi gli SPOC delle altre Federazioni Nazionali.

2.5 Piattaforma integrata per le segnalazioni

2.5.1 Al fine di favorire le segnalazioni di situazioni, anche potenziali, di pregiudizio, pericolo, timore o disagio in ordine alla violazione dell'integrità dell'attività sportiva in ogni suo aspetto, la Federazione Italiana Pallacanestro gestisce una piattaforma informatica dedicata, accessibile attraverso il link pubblicato sul sito web istituzionale e sui siti di tutte le affiliate, seguendo la procedura ivi indicata.

2.5.2 La piattaforma utilizzata dalla Federazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della eventuale relativa documentazione. L'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

2.5.3 Nei confronti del segnalante la Federazione non consente né tollera alcun atto discriminatorio o ritorsivo, diretto o indiretto, per motivi direttamente o indirettamente collegati alla segnalazione effettuata ai sensi della presente procedura. La tutela della riservatezza e dalle ritorsioni si estende anche a coloro che hanno assistito o

sostenuto il segnalante nel presentare una segnalazione o hanno reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni.

2.6 Condivisione delle informazioni e collaborazione

2.6.1 La Federazione Italiana Pallacanestro collabora con la FIBA attraverso la condivisione di tutte le informazioni rilevanti, anche al fine di supportarla nelle indagini, per garantire l'integrità e la sicurezza nello svolgimento dell'attività sportiva.

2.6.2 Il Safeguarding Officer, condividendo le informazioni rilevanti ottenute nello svolgimento della sua funzione, collabora con la Procura Federale e l'Autorità Giudiziaria.

2.7 Formazione e sensibilizzazione

2.7.1 La Federazione Italiana Pallacanestro favorisce la formazione in materia di *Safeguarding* ed integrità dello sport, quale strumento imprescindibile per un'efficace attuazione del presente Codice Etico, organizzando corsi di formazione e di aggiornamento semestrali, attraverso campagne informative sul sito istituzionale e sui propri canali social ufficiali.

2.7.2 Le Linee Guida della FIP dispongono che nei modelli organizzativi e di controllo adottati dalle affiliate sia prevista l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento annuali in materia di *Safeguarding*.

2.8 Democraticità e trasparenza

2.8.1 La FIP, in ossequio al principio di democraticità interna, prevede espressamente nel proprio Statuto situazioni di incompatibilità e motivi di ineleggibilità a cariche federali, assicurando procedure elettorali conformi ai principi di rappresentatività e imparzialità.

2.8.2 La FIP ha un'area dedicata sul proprio sito, "Federazione Trasparente", in conformità al D.Lgs. 33/2013, alla L. 124/2017 e alle Linee Guida CONI (emanate in data 10 settembre 2018 e in data 15 febbraio 2019).

2.9 Contrasto al doping

Tutta l'attività federale, come disposto all' art. 1 dello Statuto della FIP, è disciplinata dalle Norme Sportive Antidoping o dalle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della Wada che tutti i tesserati accettano incondizionatamente.

2.10 Diffusione del Codice Etico

2.10.1 La FIP promuove la conoscenza e l'osservanza del presente Codice Etico nonché il suo aggiornamento e revisione.

2.10.2 La FIP, anche per il tramite delle proprie affiliate, richiede a tutti i tesserati di prendere visione del presente Codice Etico, sottoscriverlo e di rispettarne i principi e le norme di comportamento previsti.

Capitolo III – Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

3.1 Sanzioni

La violazione delle disposizioni è sanzionata nelle modalità e nei termini di cui alla normativa richiamata al punto 1.1.1, nonché come disciplinato dai Modelli organizzativi e di controllo delle affiliate.

3.2 Disposizioni finali

3.2.1 Il presente Codice Etico, al pari di ogni eventuale modifica o aggiornamento, entra in vigore con effetto immediato dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale della FIP.

3.2.2 In caso di conflitto tra il presente Codice Etico e le norme della FIBA prevalgono le disposizioni di quest'ultima.

DELIBERA N.188/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 36/2025, assunta dal Presidente federale il 4 novembre 2025, con la quale sono stati nominati i nuovi osservatori regionali arbitri per la stagione 2025/2026;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n. 36/2025, assunta dal Presidente federale il 4 novembre 2025.

DELIBERA N.189/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 37/2025, assunta dal Presidente federale il 4 novembre 2025, con la quale sono stati nominati i formatori provinciali e regionali per la stagione 2025/2026;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n. 37/2025, assunta dal Presidente federale il 4 novembre 2025.

DELIBERA N.190/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 38/2025, assunta dal Presidente federale il 4 novembre 2025, con la quale sono stati nominati i Delegati provinciali CIA arbitri per la stagione 2025/2026;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 38/2025, assunta dal Presidente federale il 4 novembre 2025.

DELIBERA N.191/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.22/2025, assunta dal Presidente federale il 13 ottobre u.s., con la quale è stato autorizzato il tesseramento gare del Sig. Dario Andreoli (tessera C.N.A. 022368) per la stagione sportiva 2025/2026, ed è stato stabilito che nel caso in cui il Sig. Dario Andreoli non prendesse parte al Clinic obbligatorio entro il 30 giugno p.v., non potrà essere tesserato gare in qualità di Responsabile del Settore Giovanile per la stagione sportiva 2026/2027;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.22/2025, assunta dal Presidente federale il 13 ottobre u.s.

DELIBERA N.192/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.23/2025, assunta dal Presidente federale il 13 ottobre u.s., con la quale è stato autorizzato il tesseramento gare del Sig. Umberto Cesarotto (tessera C.N.A. 032078) per la stagione sportiva 2025/2026, ed è stato stabilito che nel caso in cui il Sig. Umberto Cesarotto non prendesse parte al Clinic obbligatorio entro il 30 giugno p.v., non potrà essere tesserato gare per la stagione sportiva 2026/2027;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.23/2025, assunta dal Presidente federale il 13 ottobre u.s.

DELIBERA N.193/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.30/2025, assunta dal Presidente federale il 23 ottobre u.s., con la quale è stato autorizzato il tesseramento gare del Sig. Angelo Campochiaro (tessera C.N.A. 033530) per la stagione sportiva 2025/2026, ed è stato stabilito che nel caso in cui il Sig. Angelo Campochiaro non prendesse parte al Clinic obbligatorio entro il 30 giugno p.v., non potrà essere tesserato gare per la stagione sportiva 2026/2027;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.30/2025, assunta dal Presidente federale il 23 ottobre u.s.

DELIBERA N.194/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.34/2025, assunta dal Presidente federale il 31 ottobre u.s., con la quale è stato revocato il tesseramento gare in essere per il Sig. Samuele Brunello (Tessera C.N.A. 048235), nel campionato U15/F, per la Società Torino Nord Academy A.S.D. (Codice F.I.P. 056109), ed è stato autorizzato il tesseramento gare del suddetto, nel medesimo campionato, per la Società A.S.D. Pallacanestro Ciriè (Codice F.I.P. 039306).;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.34/2025, assunta dal Presidente federale il 31 ottobre u.s.

DELIBERA N.195/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.39/2025, assunta dal Presidente federale il 7 novembre u.s., con la quale è stato autorizzato il tesseramento gare del Sig. Stefano Ponticelli (tessera C.N.A. 032052) per la stagione sportiva 2025/2026, ed è stato stabilito che nel caso in cui il Sig. Stefano Ponticelli non prendesse parte al Clinic obbligatorio entro il 30 giugno p.v., non potrà essere tesserato gare per la stagione sportiva 2026/2027;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.39/2025, assunta dal Presidente federale il 7 novembre u.s.

DELIBERA N.196/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che l'articolo 10 del Regolamento del C.N.A. prevede che i tesserati C.N.A. che abbiano svolto attività federale dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente del C.N.A., Allenatori Benemeriti;

preso atto che le proposte, in misura massima di un Allenatore per ogni anno, debbano pervenire al C.N.A. dal Presidente del Comitato Regionale F.I.P. di competenza;

esaminate le proposte pervenute dai Presidenti dei Comitati Regionali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto volte al riconoscimento della qualifica di *Allenatore Benemerito* ai tesserati C.N.A. Sig.ri Saverio Di Blasio, Gaetano Larocca, Pierpaolo Carbone, Gentile Mariano, Marco Sanguettoli, Stefano Comuzzo, Roberto Abbate, Luigi Simeoni, Giuseppe Fusco, Fabrizio Ranieri, Luca Dalmonte, Luigi De Vivo, Renato Caputo, Giulio Cadeo, Alessandro Lotesoriere, Salvatore Columbu, Angelo Licari, Fabio Poggianti, Roberto Giuseppe Schwienbacher e Claudio Albanese;

vista altresì la richiesta di riconoscimento della qualifica di *Allenatore Benemerito* al tesserato C.N.A. Sig. Ettore Castorina;

preso atto di quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento C.N.A., in base al quale vengono nominati di diritto Allenatori Benemeriti di Eccellenza tutti i Commissari Tecnici delle nazionali maggiori maschili e femminili ed i Presidenti del C.N.A.;

vista la nomina a Commissario Tecnico della nazionale senior maschile del Sig. Luca Banchi;

acquisito il parere del Commissario Straordinario C.N.A.;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

- di concedere ai tesserati C.N.A. Sig.ri Saverio Di Blasio, Gaetano Larocca, Pierpaolo Carbone, Mariano Gentile, Marco Sanguettoli, Stefano Comuzzo, Roberto Abbate, Luigi Simeoni, Giuseppe Fusco, Fabrizio Ranieri, Luca Dalmonte, Luigi De Vivo, Renato Caputo, Giulio Cadeo, Alessandro Lotesoriere, Salvatore Columbu, Angelo Licari, Fabio Poggianti, Roberto Giuseppe Schwienbacher, Claudio Albanese ed Ettore Castorina la qualifica di *Allenatore Benemerito*.
- di concedere la qualifica di *Allenatore Benemerito di Eccellenza* al neo Commissario Tecnico della nazionale senior maschile, Sig. Luca Banchi.

DELIBERA N.197/2025

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che il C.N.A. organizzerà dal mese di febbraio al mese di ottobre p.v. gli esami di ammissione ai corsi Nazionali Allenatori 2026, gli esami per l'acquisizione della qualifica di Allenatore Regionale e gli esami per l'acquisizione della qualifica di Preparatore Fisico di Base;
- considerato altresì che le Commissioni Provinciali Allenatori organizzeranno gli esami per l'acquisizione della qualifica di Allenatore Regionale in Formazione;
- visto che le iscrizioni agli esami di ammissione ai corsi Nazionali Allenatori 2026 dovranno essere aperte entro il corrente mese;
- ravvisata la necessità di stabilire la quota d'iscrizione che dovrà essere versata da parte dei tesserati C.N.A. che vorranno iscriversi agli esami di ammissione ai corsi Nazionali Allenatori 2026, e da parte dei tesserati C.N.A. che, non avendo superato l'esame nelle precedenti sessioni, vorranno iscriversi agli esami per l'acquisizione della qualifica di Allenatore Regionale in Formazione, Allenatore Regionale e Preparatore Fisico di Base;
- ritenuta congrua la quota di € 52,00 proposta dal Commissario Straordinario C.N.A. per ogni esame sopracitato;

DELIBERA

di fissare in € 52,00 la quota d'iscrizione che dovrà essere versata da parte dei tesserati C.N.A. che vorranno iscriversi agli esami di ammissione ai corsi Nazionali Allenatori 2026, e da parte dei tesserati C.N.A. che, non avendo superato l'esame nelle precedenti sessioni, vorranno iscriversi agli esami per l'acquisizione della qualifica di Allenatore Regionale in Formazione, Allenatore Regionale e Preparatore Fisico di Base.

DELIBERA N.198/2025

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che il C.N.A. organizzerà il 21 febbraio, il 21 marzo e nel mese di settembre 2026 gli annuali Clinic per Allenatori del Settore Giovanile, che avranno luogo in sedi che saranno successivamente individuate;
- visto che per l'organizzazione di suddetti eventi il C.N.A. si avvarrà della collaborazione delle Commissioni Regionale Allenatori locali;
- preso atto che la partecipazione a suddetti clinic è obbligatoria per i tesserati C.N.A. che, nella stagione sportiva in corso, ricoprono il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile nei campionati di serie A, serie A2 maschile, A1 femminile e B maschile Nazionale, oltre che per i tesserati C.N.A. "fuori ruolo" che hanno riattivato la tessera in loro possesso;
- considerato che le iscrizioni al clinic in programma a febbraio dovranno essere aperte entro il mese di dicembre p.v.;
- vista la necessità di stabilire la quota d'iscrizione che dovrà essere versata da parte dei tesserati C.N.A. che vorranno iscriversi ai suddetti Clinic;
- ritenuta congrua la quota proposta dal Commissario Straordinario C.N.A., pari ad € 30,00 per ogni Clinic;

DELIBERA

di fissare la quota d'iscrizione che dovrà essere versata da parte dei tesserati C.N.A. che vorranno partecipare ai Clinic per Allenatori di Settore Giovanile in programma il 21 febbraio, il 21 marzo e nel mese di settembre 2026, in € 30,00 per ogni Clinic.

DELIBERA N.199/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che, come ogni anno, il C.N.A. organizzerà nei mesi di giugno/luglio p.v. i corsi per l'acquisizione della qualifica di Allenatore ed Allenatore Nazionale;

ravvisata la necessità di stabilire le quote d'iscrizione che dovranno essere versate da parte degli allenatori che vorranno iscriversi ai suddetti corsi;

ritenute congrue le quote proposte dal Commissario Straordinario C.N.A. pari ad € 300,00 per il 1° anno del Corso Allenatore ed € 600,00 per il Corso Allenatore Nazionale;

DELIBERA

di fissare le quote d'iscrizione ai corsi per l'acquisizione della qualifica di Allenatore ed Allenatore Nazionale, in programma nei mesi di giugno/luglio 2026, come da dettaglio che segue:

Corso Allenatore (1° anno) € 300,00

Corso Allenatore Nazionale € 600,00

DELIBERA N.200/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la necessità di organizzare il 1° Corso per Formatori Preparatori Fisici, e di pubblicare il relativo bando di ammissione contenente i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del corso stesso;

considerato che il corso si svolgerà in due fasi, di cui la prima in programma nel mese di febbraio e la seconda nel mese di marzo p.v., in sedi che saranno successivamente individuate;

vista la necessità di stabilire la quota d'iscrizione che dovrà essere versata da parte dei tesserati C.N.A. che vorranno iscriversi al suddetto corso;

preso atto della proposta del Prof. Paolo Guderzo, responsabile della formazione dei Preparatori Fisici, volta a fissare in € 150,00 la quota che dovrà essere versata dai tesserati C.N.A. che vorranno iscriversi al Corso per Formatori Preparatori Fisici;

ritenuta congrua la quota proposta;

esaminato il bando di ammissione elaborato dal Prof. Paolo Guderzo;

acquisito il parere positivo del Commissario Straordinario C.N.A.;

DELIBERA

Di fissare la quota d'iscrizione del Corso per Formatori Preparatori Fisici in € 150,00.

Di approvare il bando di ammissione al Corso per Formatori Preparatori Fisici, come da testo di seguito riportato.

CORSO FORMATORI PREPARATORI FISICI

Stagione Sportiva 2025/2026

BANDO DI AMMISSIONE

Il presente Bando contiene le norme di ammissione ed una traccia del programma didattico del Corso per Formatori dei Preparatori Fisici.

1. Finalità

Il Corso si propone l'obiettivo di formare nuovi collaboratori per l'area di Preparazione Fisica del Comitato Nazionale Allenatori, al fine di impegnarli nelle attività di formazione sia a livello nazionale che regionale.

2. Destinatari

Il corso è destinato ad un massimo di 25 partecipanti, e non sarà attivato se non si raggiungeranno i 20 iscritti.

L'iscrizione al corso dovrà essere formalizzata con il versamento della tassa d'iscrizione prevista nella propria utenza MyFip, **improrogabilmente entro il 6 gennaio 2026**.

I requisiti minimi per accedere al corso sono:

- essere in possesso della qualifica di Preparatore Fisico (no Preparatore Fisico di Base);
- essere tesserati gare nella stagione sportiva in corso (2025/2026), e nelle due stagioni sportive precedenti (2023/2024 – 2024/2025);
- aver collaborato, in qualità di Preparatore Fisico, con il Comitato Regionale di appartenenza nella stagione sportiva in corso ed in quella precedente (2024/2025 - 2025/2026);

Oltre ai requisiti minimi obbligatori, per la stesura della graduatoria finale di ammissione, verranno valutati i seguenti titoli:

- laurea magistrale in Scienze Motorie (4 punti);
- dottorati di ricerca (4 punti);
- master in ambito formativo/didattico (2 punti);
- qualifiche acquisite in altre Federazioni (1 punto);
- corsi e specializzazioni, pertinenti all'ambito formativo (1 punto).

Il Coordinatore del Corso, in collaborazione con il C.N.A., provvederà all'esame delle candidature ed alla successiva selezione degli aspiranti al corso.

L'ammissione o meno al corso sarà comunicata entro il **19 gennaio 2026** tramite posta elettronica ad ogni singolo candidato, e sarà da considerare inappellabile.

3. Periodo di svolgimento

Il corso, a carattere residenziale, si articolerà come di seguito riportato:

- la prima fase si svolgerà indicativamente nel mese di febbraio 2026;
- la seconda fase si svolgerà indicativamente nel mese di marzo 2026.

4. Luogo di svolgimento

In via di definizione le sedi di svolgimento.

5. Quota di partecipazione

La quota di partecipazione al corso sarà di € 150,00

Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti, mentre le spese di vitto ed alloggio a carico della Federazione.

6. Docenti

Lo staff docente sarà composto da:

- Prof. Paolo Guderzo (Coordinatore del corso), responsabile della formazione dei Preparatori Fisici;
- Prof. Matteo Panichi, responsabile dei Preparatori Fisici per il Settore Squadre Nazionali;
- un Formatore Nazionale C.N.A. (area tecnica);
- un Formatore Nazionale C.N.A. (area preparazione fisica);
- un Formatore Nazionale Minibasket;
- un docente di Metodologia;
- un docente dell'area Neuroscienze/allenamento cognitivo.

Saranno, inoltre, presenti due tutor per assistere i corsisti durante il corso.

7. Frequenza al corso

La frequenza alle lezioni sarà obbligatoria, non saranno ammesse assenze.

8. Esame Finale

Sarà prevista una prova di valutazione finale (produzione e discussione di un elaborato), da svolgere via web, nei mesi successivi allo svolgimento della seconda fase.

9. Contenuti didattici

Le principali materie d'insegnamento del corso saranno:

<u>AREA DEL SAPERE</u>	Nuovi elementi della Preparazione Fisica della Pallacanestro Metodologia di Allenamento Fisico Metodologia di Insegnamento La Formazione in ambito Tecnico La Formazione nel Minibasket
<u>AREA DEL SAPER FARE</u>	I prerequisiti fisici nei gesti tecnici Didattica dell'allenamento della Forza Didattica dell'allenamento di Velocità, Rapidità, Agilità Il monitoraggio del carico
<u>AREA DEL SAPER ESSERE</u>	Comunicare in ambito formative
<u>APPROFONDIMENTI</u>	Le Neuroscienze in ambito formativo

10. Programma orario del Corso

Le lezioni si terranno nei periodi sopraelencati, secondo il seguente orario:

1° GIORNO (sabato)

- mattino, dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
- pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- sera, dalle ore 21.00 alle ore 23.00

2° GIORNO (domenica)

- mattino, dalle ore 9.00 alle ore 14.00;

NOTA BENE:

TUTTE LE COMUNICAZIONI AVVERRANNO TRAMITE POSTA ELETTRONICA.

Si consiglia caldamente a tutti i corsisti di munirsi del computer portatile e di una chiavetta di memoria usb, indispensabili per il passaggio del materiale didattico.

DELIBERA N.201/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.31/2025, assunta dal Presidente federale il 24 ottobre u.s., con la quale è stata nominata, dal 1° novembre 2025 e fino al 31 ottobre 2029, la Commissione Tecnica di Controllo ed è stato stabilito di procedere, con successiva delibera, alla nomina degli Ispettori, acquisiti i nominativi designati dalla Commissione;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.31/2025, assunta dal Presidente federale il 24 ottobre 2025.

DELIBERA N.202/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'art. 146 del Regolamento Organico rubricato "La Commissione Tecnica di Controllo";

presa in esame la delibera n.31/2025 assunta dal Presidente federale in data 24 ottobre 2025 e ratificata nell'odierna riunione, con la quale è stata nominata, dal 1° novembre 2025 e fino al 31 ottobre 2029, la Commissione Tecnica di Controllo ed è stato stabilito di procedere, con successiva delibera, alla nomina degli Ispettori, acquisiti i nominativi designati dalla Commissione;

esaminate le designazioni effettuate dalla Com.Te.C. il 19 novembre u.s. relativamente alla nomina degli Ispettori;

ritenute le stesse meritevoli di accoglimento;

acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;

ravvisata l'urgenza a provvedere per consentire la continuità operativa della Commissione suindicata;

DELIBERA

di nominare, con effetto immediato e fino al 31 ottobre 2029, gli Ispettori della Commissione Tecnica di Controllo come di seguito riportato:

Luigi BRAITO
Claudio CANNELLA
Emanuele CARA ROMEO
Giovanni CARAVETTA
Gianluca CASCIOLOI
Stefano CAVALLARI
Francesco COSSU
Michele COSTA
Andrea DE ANGELIS
Claudio DE GIOVANNI
Walter DI CRISTO
Gerardo LOSITO
Giuseppe MARSONER
Enrico NEGRETTI
Roberto NEGRETTI
Giambattista ORANGES
Daniele PARISI
Massimo PIANTEDOSI
Marco SORRENTINO
Edoardo SANSONI
Angelo GIULIANI
Federico SABATINI

DELIBERA N.203/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.24/2025, assunta dal Presidente federale in data 17 ottobre 2025, con la quale con la quale è stata approvata l'istanza rappresentata dalla Società A.S.D. ACADEMY BASKET POTENZA (codice FIP 055485) relativa al trasferimento temporaneo di attività per disputare le proprie gare casalinghe del Campionato di Serie C maschile a.s.2025/2026 presso l'impianto di gioco denominato “Tensostatico Nardo” in via Giannone 32 a Nardò (LE);
condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.24/2025, assunta dal Presidente federale in data 17 ottobre 2025.

DELIBERA N.204/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.27/2025, assunta dal Presidente federale in data 22 ottobre 2025, con la quale sono state stabilite le scadenze, a carico delle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 maschile a.s.2025/2026, per il deposito presso il cloud federale dei documenti previsti dal Manuale per la Concessione della licenza nazionale al Campionato di Serie A2 maschile e condizioni per la permanenza nel Campionato 2025/2026;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.27/2025, assunta dal Presidente federale in data 22 ottobre 2025.

DELIBERA N.205/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.29/2025, assunta dal Presidente federale in data 23 ottobre 2025, con la quale sono state stabilite le scadenze a carico delle Società partecipanti al Campionato di Serie A1 femminile a.s.2025/2026, per il deposito presso il cloud federale dei documenti previsti dal Manuale per la Concessione della licenza nazionale al Campionato di Serie A1 femminile e condizioni per la permanenza nel Campionato 2025/2026;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.29/2025, assunta dal Presidente federale in data 23 ottobre 2025.

DELIBERA N.206/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.33/2025, assunta dal Presidente federale in data 31 ottobre 2025, con la quale è stata modificata la delibera n.135/2025 assunta dal Consiglio federale nella riunione dell'8 ottobre u.s., che stabiliva per l'anno sportivo 2025/2026, nell'ambito della progettualità approvata con delibera n.1/2025 nella riunione del 17 luglio 2025, la premialità a favore delle Società partecipanti al Campionato di Serie A1 e A2 femminile per l'impegno delle giovani atlete;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.33/2025, assunta dal Presidente federale in data 31 ottobre 2025.

DELIBERA N.207/2025

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti i Capitoli II e III dell'appendice delle Disposizioni Organizzative Annuali – a.s. 2025/2026 riguardante la formula e le date di svolgimento della Coppa Italia di Serie A2 e Serie B Maschile;
- preso atto del buon esito della programmazione della Coppa Italia di Serie A2 e Serie B Maschile per l'anno sportivo 2024/2025;
- esaminata la proposta presentata in data 7 novembre 2025 dalla Lega Nazionale Pallacanestro in merito alla Coppa Italia di Serie A2 e Serie B Maschile a.s. 2025/2026;
- acquisito il parere positivo del Responsabile del Settore Agonistico;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

- di approvare, per l'anno sportivo 2025/2026, la formula e le date di svolgimento della Coppa Italia di Serie A2 e Serie B Maschile a.s. 2025/2026;
- di integrare i Capitoli II e III dell'appendice delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2025/2026 come di seguito riportato:

La Coppa Italia dei Campionati Nazionali di Serie A2, Serie B Nazionale è organizzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro, riconosciuta a norma del Titolo VI dello Statuto Federale, in collaborazione con il Settore Agonistico della FIP.

Per l'anno sportivo 2025/26, la Coppa Italia di Serie A2 e Serie B si svolge in un'unica fase finale nei giorni 13-14-15 marzo 2026. Per tutto quanto non disciplinato dal presente capo vale quanto riportato nelle norme federali e nelle presenti DOA 2025/26.

Sono ammesse a partecipare alla fase finale unica della Coppa Italia le Società associate alla Lega Nazionale Pallacanestro, con obbligo di partecipazione in caso di qualificazione.

In caso di rinuncia ad una gara o all'intera manifestazione, alla Società in difetto viene applicato il disposto art. 13 e seguenti del Regolamento Esecutivo Gare.

La Coppa Italia sarà disputata con la formula della Final Four con 4 squadre per il Campionato di Serie A2 e 4 squadre per il Campionato di Serie B nazionale.

Per la Serie A2 si qualificano le prime quattro squadre classificate al termine delle gare di andata della regular season e per dirimere eventuali situazioni di parità, si farà riferimento ai vigenti regolamenti federali.

Per la Serie B si qualificano le prime due classificate del girone A e le prime due classificate del girone B al termine del girone di andata della regular season e per dirimere eventuali situazioni di parità, si farà riferimento ai vigenti regolamenti federali.

Il calendario delle gare si svilupperà secondo lo schema seguente (salvo modifiche conseguenti alla sede in cui si svolgerà):

VENERDI' 13 marzo

ore 18.00 2[^] classificata serie A2- 3[^] classificata serie A2
ore 20.45 1[^] classificata serie A2 – 4[^] classificata serie A2

SABATO 14 marzo

ore 18.00 1^ classificata girone A serie B – 2^ classificata girone B serie B
ore 20.45 1^ classificata girone B serie B – 2^ classificata girone A serie B

DOMENICA 15 marzo

ore 18.00 finale serie B
ore 20.45 finale serie A2

Le gare si svolgeranno in sede unica da definire con delibera del Consiglio Direttivo LNP.

La partecipazione alle Finali di Coppa Italia implica automaticamente la rinuncia al diritto di impugnativa relativo alle sole gare in programma il 13-14-15 marzo 2026, ad eccezione dei provvedimenti di inibizione, i quali potranno essere impugnati con le modalità indicate dal Regolamento di Giustizia.

La classifica che determina la qualificazione alle Finali di Coppa Italia non terrà conto delle eventuali modifiche successive a seguito di rinunce o ritiri di squadre.

DELIBERA N.208/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.25/2025 assunta dal Presidente federale in data 17 ottobre 2025 con la quale è stata autorizzata, per la stagione sportiva 2025/2026, l'atleta Giovanni Binetti a partecipare con la Società ASD The Team 2.0 ASD (codice FIP 056074) al Campionato Under 15 Regionale organizzato dal Comitato Regionale Veneto, non applicando al caso di specie quanto previsto al comma 4a e al comma 4b del punto 49.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2025/2026;

condivise le motivazioni espresse e l'urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.25/2025 assunta dal Presidente federale in data 17 ottobre 2025.

DELIBERA N.209/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la delibera n.26/2025 assunta dal Presidente federale in data 17 ottobre 2025 con la quale è stata approvato, a rettifica della delibera n.142/2025 assunta dal Consiglio federale nella riunione dell'8 ottobre 2025, il ranking del Campionato NEXT GENERATION Under 19 Femminile a.s.2025/2026;

condivise le motivazioni espresse e l'urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.26/2025 assunta dal Presidente federale in data 17 ottobre 2025.

DELIBERA N.210/2025

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la riunione di Commissione Giovanile Maschile svoltasi presso la sede federale in data 2 ottobre 2025, nella quale è emersa la necessità di formare una Commissione di Allenatori con esperienza di Settore Giovanile, al fine di proporre strategie tecniche per il miglioramento e la promozione dell'attività;
- considerate le riconosciute e consolidate competenze tecnico scientifiche in materia di Attività Giovanile degli Allenatori individuati;
- preso atto del parere favorevole del Responsabile del Settore Giovanile;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, fino al termine del quadriennio olimpico 2025/2028, come componenti della Commissione Allenatori di Settore Giovanile i signori:

- Marco Sodini – portavoce per la Commissione Maschile;
- Roberto Riccardi - portavoce per la Commissione Femminile;
- Stefano Bizzozi;
- Matteo Boniciolli;
- Fabrizio Canella;
- Marco Crespi;
- Fabrizio Tunno
- Maurizio Biggi

DELIBERA N.211/2025

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato il punto 39 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2025 nel quale vengono stabile le "Norme Generali" relativamente alle *Disposizioni dei Campionati Regionali*;
- considerato inoltre il punto 46 "Campionati Giovanili" delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2025/2026, nel quale vengono stabilite le modalità organizzative dei Campionati Giovanili;
- visto altresì l'art. 23 "La Formazione Italiana" del Regolamento Esecutivo Tesseramento comma 2 *La partecipazione al Campionato Giovanile si intende assolta con l'inserimento in Lista elettronica ad almeno 14 gare di Campionato giovanile di cui almeno 10 in uno stesso Campionato giovanile, purché le stesse siano state regolarmente omologate indipendentemente dal risultato e la Società abbia compilato nei modi previsti la lista elettronica;*

considerate le seguenti istanze inoltrate al fine di ottenere l'autorizzazione per poter procedere all'organizzazione di una formula unica tra due Campionati come di seguito riportato:

- dal Presidente del Comitato regionale Abruzzo, tra i Campionati Under 19 e Under 17 femminile;
- dal Presidente del Comitato regionale Basilicata, tra i Campionati Under 19 e 17 maschile regionale;
- dal Presidente del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, tra i Campionati di Serie C e Under 19 Femminile;
- dal Presidente del Comitato regionale Liguria, tra i Campionati di Serie C e Under 19 Femminile;
- dal Presidente del Comitato regionale Molise, tra i Campionati Under 14 e 15 maschile regionale e Under 13 e 14 femminile regionale;

considerate che le proposte dei Presidente regionali prevedono al termine della fase una classifica ad hoc per le squadre iscritte ai rispettivi Campionati Giovanili al fine di determinare una classifica finale per ciascuna categoria;

acquisito il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza da parte del Coordinatore del Settore Agonistico ed il Responsabile del Settore Giovanile;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

D E L I B E R A

- di autorizzare, per la stagione sportiva 2025/2026, i seguenti Comitati Regionali:

Abruzzo ad organizzare in una formula unica i Campionati Under 19 e Under 17 femminile;

Basilicata ad organizzare in una formula unica i Campionati Under 19 e 17 maschile regionale;

Friuli Venezia Giulia ad organizzare in una formula unica i Campionati di Serie C e Under 19 Femminile;

Liguria ad organizzare in una formula unica i Campionati di Serie C e Under 19 Femminile;

Molise ad organizzare in una formula unica i Campionati Under 14 e 15 maschile regionale e Under 13 e 14 femminile regionale;

- stabilire che la formula di cui sopra dovrà prevedere al termine della fase una classifica ad hoc per le squadre iscritte ai rispettivi Campionati Giovanili al fine di determinare una classifica finale per ciascuna categoria.

DELIBERA N.212/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n. 146/2025 assunta nella riunione dell'8 ottobre 2025, con la quale sono stati nominati, tra gli altri, i Componenti dell'Ufficio Designazioni del Comitato Provinciale di Treviso;

preso atto dell'e-mail inviata dal Presidente del Comitato Regionale Veneto Sig. Fabio Crivellaro l'11 novembre 2025 con la quale sono state comunicate le dimissioni del Sig. Stabile Matteo dal ruolo di Componente l'Ufficio Designazioni del Comitato Provinciale di Treviso;

vista la delibera n. 6 assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto il 22 ottobre 2025 con la quale viene proposta la sostituzione del Sig. Stabile Matteo con il Sig. Zentilin Nicolò;

acquisita da parte del Comitato Regionale Veneto la disponibilità del Sig. Zentilin Nicolò a ricoprire tale incarico;

ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Veneto meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare Componente dell'Ufficio Designazioni del Comitato Provinciale di Treviso il Sig. Zentilin Nicolò in sostituzione del Sig. Stabile Matteo per l'anno sportivo 2025/2026 (scadenza 30 giugno 2026).

DELIBERA N.213/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n. 294/2025 assunta nella riunione del 28 gennaio 2025, con la quale è stato nominato, tra gli altri, il Delegato del Comitato Provinciale di Belluno;

preso atto dell'e-mail inviata dal Comitato Regionale Veneto l'11 novembre 2025 con la quale sono state comunicate le dimissioni del Sig. Luca Rizzo da Delegato del Comitato Provinciale di Belluno;

vista la delibera n. 7 del 22 novembre 2025 di Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto, con la quale viene proposta la sostituzione del Sig. Luca Rizzo con il Sig. Paolo Sandi;

acquisita da parte del Comitato Regionale Veneto la disponibilità del Sig. Paolo Sandi a ricoprire tale incarico;

ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Veneto meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare Delegato del Comitato Provinciale di Belluno il Sig. Paolo Sandi in sostituzione del Sig. Luca Rizzo per il quadriennio olimpico 2025/2028 (scadenza 30 giugno 2028).

DELIBERA N.214/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.32/2025, assunta dal Presidente federale in data 29 Ottobre 2025, con la quale è stato attribuito con decorrenza immediata il requisito della Formazione Italiana agli atleti Marco Parisi nato il 29.09.2004, Emanuele Russello nato il 19.02.2005 e Davide Alabiso nato il 25.10.2005;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 32/2025 assunta dal Presidente federale in data 29 Ottobre 2025.

DELIBERA N.215/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.40/2025, assunta dal Presidente federale in data 14 Novembre 2025, con la quale, in deroga all'articolo 50 comma 1 del regolamento Esecutivo Gare, sono stati autorizzati gli atleti Karola Mascetti nata il 17.11.2006 e Riccardo De Martino nato il 25.10.2006 a partecipare al Campionato inferiore pur essendo già stati iscritti in più di tre liste gare nel Campionato superiore.;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 40/2025 assunta dal Presidente federale in data 14 Novembre 2025.

DELIBERA N.216/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza avanzata dalla Società ASD N.B.A. Nuovo Basket Alatri (cod. Fip 025363) con la quale chiedono il riconoscimento della Formazione Italiana per l'atleta Riccardo Paolo Scandurra nato il 11.08.2006;

vista l'istanza avanzata dalla Società A.S.D. Pallacanestro Breganze (cod. Fip 004199) con la quale chiedono il riconoscimento della Formazione Italiana per l'atleta Matteo Delibori nato il 29.11.1999;

- vista l'istanza avanzata dall'atleta Seydina Mouhamed Mbaye nato il 11.09.2005 con la quale chiede il riconoscimento della Formazione italiana;
- vista l'istanza avanzata dall'atleta Tommaso Caruso nato il 16.11.2005 con la quale chiede il riconoscimento della Formazione italiana;
- vista l'istanza avanzata dall'atleta Thomas Ricci nato il 23.08.2002 con la quale chiede il riconoscimento della Formazione italiana;
- vista l'istanza avanzata dalla Società A.S.D. Scuola Basket Asti (cod. Fip 051605) con la quale chiedono il riconoscimento della Formazione Italiana per l'atleta Simone Paro nato il 28.08.1998;
- vista l'istanza avanzata dall'atleta Ahmed El Shorbagi nato il 15.03.2003 con la quale chiede il riconoscimento della Formazione italiana;
- vista l'istanza avanzata dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia con cui chiede il riconoscimento della Formazione italiana per l'atleta Riccardo Bacilieri nato l'11.10.1996;
- vista l'istanza avanzata dall'atleta Vittorio Dughera nato il 24.10.1994 con la quale chiede il riconoscimento della Formazione italiana;
- letto l'articolo 23 del Regolamento Esecutivo Tesseramento il quale sancisce "Si intende di Formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive, inserito in lista elettronica in almeno 14 gare di Campionato Giovanile di cui almeno 10 in uno stesso Campionato Giovanile;
- considerati i curricula degli atleti istanti che pur avendo partecipato attivamente a Campionati Giovanili FIP, non hanno maturato tutti i requisiti per ottenere l'inserimento in lista così come normato dall'articolo 23 del Regolamento Esecutivo Tesseramento sopra citato;
- verificato che, tutti gli istanti essendo ormai atleti Senior, non hanno possibilità di prendere parte a Campionati Giovanili;
- considerato che la particolarità della situazione possa consentire, nel caso specifico, di riconoscere lo status di atleti di Formazione Italiana in parziale deroga ai requisiti prescritti dalla norma sopra citata, purché nel rispetto del principio di parità competitiva;
- acquisiti i pareri favorevoli dei Presidenti dei Comitati regionali

DELIBERA

l'accoglimento parziale, in deroga all'art. 23 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, delle istanze in premessa, con attribuzione, a partire dal 1° Luglio 2026, del requisito della Formazione Italiana agli atleti: Riccardo Paolo Scandurra nato il 11.08.2006, Matteo Delibori nato il 29.11.1999, Seydina Mouhamed Mbaye nato il 11.09.2005, Tommaso Caruso nato il 16.11.2005, Thomas Ricci nato il 23.08.2002, Simone Paro nato il 28.08.1998, Ahmed El Shorbagi nato il 15.03.2003, Riccardo Bacilieri nato l'11.10.1996, Vittorio Dughera nato il 24.10.1994.

DELIBERA N.217/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

vista la comunicazione del Coni prot.n.3047 del 28.04.2025 con la quale informa che la Giunta Nazionale del CONI, nella riunione del 14.04.2025, con provvedimento n.139, ha approvato il bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2025;

ravvisata la necessità di effettuare la terza nota di variazione al bilancio di previsione 2025 per programmi di attività e di spesa;

presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della terza nota di variazione al bilancio di previsione 2025;

presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla terza nota di variazione al bilancio di previsione 2025;

DELIBERA

- di approvare la terza nota di variazione al bilancio di previsione 2025 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come da documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DELIBERA N.218/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminate le istanze presentate dalle Società sotto riportate regolarmente affiliate per la stagione sportiva in corso 2025/2026;

visto l'art. 170 del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;

considerate che le istanze sono state presentate entro il termine fissato dalle Disposizioni Organizzative Annuali;

vista la relazione, agli atti della odierna riunione, con la quale il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che le istanze rispondono ai requisiti previsti dall'art. 170 del Regolamento Organico;

ritenute le istanze meritevoli di accoglimento;

D E L I B E R A

di autorizzare il *trasferimento di sede* così come richiesto dalle Società indicate in tabella.

CODICE	DENOMINAZIONE	DA	A	CAMP
055447	STELLA EBK ACADEMY	FIUMICINO (RM)	ROMA	B Interregionale
038595	AZZANESE BASKET ASD	AZZANO SAN PAOLO (BG)	STEZZANO (BG)	DR3
044391	AMICO BASKET A.S.D.	CARPENEDOLO (BS)	DESENZANO DEL GARDA (BS)	DR2

DELIBERA N.219/2025

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminate le istanze presentate dalle Società in elenco in merito alla volontà di voler provvedere al cambio di assetto giuridico;

visto l'art. 175 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico;

vista la relazione dell'Ufficio Affiliazioni con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che le istanze rispondono ai requisiti dell'art. 175 del Regolamento Organico;

ritenute le istanze meritevoli di accoglimento;

D E L I B E R A

di autorizzare il *cambio di assetto giuridico*, a norma dell'articolo 175 del Regolamento Organico, delle Società indicate nella tabella di seguito riportata:

CODICE	DENOMINAZIONE	DA	A
000258	A.S. DIL. COSTONE SIENA	ANR	SRL
005061	SIAZ BASKET S.S.D. A R.L.	ANR	SRL
100691	ASD BASKET & SPORT TALSANO	ANR	SRL
055423	CBA CAMPLI BASKET ACADEMY	ASR	ANR
056347	ROOSTERS LIVORNO	ANR	SRL
000407	PALL.TREVISO S.S.D. A R.L.	SRL	ANR

DELIBERA N.220/2025

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminate le istanze presentate dalle Società in elenco in merito alla volontà di voler provvedere all'istituzione di un rapporto di società satellite/madre;
- visto l'art. 151 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto delle Società satelliti;
- vista la relazione dell'Ufficio Affiliazioni con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che le istanze sono state istruite con la corretta documentazione prevista all'art. 151 del Regolamento Organico;
- preso atto altresì, che le istanze sono pervenute oltre il termine stabilito dalle Disposizioni Organizzative Annuali;
- acquisito il parere positivo dei relativi Presidenti Regionali, riferito altresì all'opportunità di derogare a detto termine;
- ritenute le istanze meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare l'istituzione delle seguenti società satelliti, a norma dell'articolo 151 del Regolamento Organico:

SOCIETÀ PRINCIPALE	SOCIETÀ SATELLITE	OK PRESIDENTE
046156 - A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO	008853 - A.S.D. BEINASCHESE-OTB	PIEMONTE
056481 - A.S.D. POLISPORTIVA VAL SANGONE	041079 - GIAVENO BASKET ASD	PIEMONTE
046751 - VIRTUS SARNO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L.	050374 - A.D. PALMESE BASKET	CAMPANIA
004551 - U.S. MARNATESE BASKET	0555894 - POLISPORTIVA MA.GO	LOMBARDIA

24 novembre 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Maurizio Berte*

IL PRESIDENTE
F.to *Giovanni Petrucci*